



**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE**

CLASSE L-19

ANNO ACCADEMICO 2025/2026

DATI GENERALI

Denominazione del Corso di Studio	Scienze dell'educazione e della formazione
Classe di appartenenza	L-19
Durata	3 anni
Struttura di riferimento	Facoltà di Studi Umanistici
Dipartimento di riferimento	Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Sede didattica	Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, complesso Sa Duchessa
Coordinatore	Prof. Antioco Luigi Zurru
Sito web	https://unica.it/unica/it/crs_30_34.page
Lingua di erogazione della didattica	Italiano
Modalità di erogazione della didattica	Convenzionale
Accesso	Programmato
Numero di studenti ammissibili	230
Posti riservati studenti non comunitari	12

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AQ	Assicurazione della qualità
CAV	Commissione di autovalutazione
CdS	Corso di Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione
CFU	Crediti formativi universitari
RDA	Regolamento didattico di Ateneo
SUA-CdS	Scheda Unica Annuale del Corso di Studi.
TAF	Tipologia attività formativa



Sommario

Art. 1.	Premesse e finalità	4
Art. 2.	Organi del corso.....	4
Art. 3.	Obiettivi formativi del Corso di Studio e descrizione del percorso formativo	6
Art. 4.	Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....	8
Art. 5.	Tipologia delle attività formative.....	8
Art. 6.	Percorso Formativo	9
Art. 7.	Docenti del corso	9
Art. 8.	Programmazione degli Accessi	10
Art. 9.	Requisiti e modalità dell'accesso	10
Art. 10.	Iscrizione al corso di studi, trasferimenti e passaggi	12
Art. 11.	Iscrizione ad anni successivi.....	12
Art. 12.	Tirocini e laboratori didattici	12
Art. 13.	Crediti formativi	14
Art. 14.	Propedeuticità e accesso agli esami	15
Art. 15.	Obblighi di frequenza.....	15
Art. 16.	Conoscenza della lingua straniera.....	15
Art. 17.	Verifiche del profitto e sessioni di esame	16
Art. 18.	Regole per la presentazione dei Piani di Studio individuali.....	17
Art. 19.	Mobilità internazionale	17
Art. 20.	Attività a scelta dello/a studente/ssa (crediti liberi)	17
Art. 21.	Orientamento e Tutorato.....	18
Art. 22.	Prova finale	18
Art. 23.	Rilevazione dell'opinione degli studenti	20
Art. 24.	Assicurazione della qualità	20
Art. 25.	Trasparenza - Modalità di trasmissione delle informazioni agli/le studenti/esse	20
Art. 26.	Diploma Supplement	20
Art. 27.	Contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio	21
Art. 28.	Organizzazione del Corso di Studi e calendario didattico	21
Art. 29.	Norme finali e transitorie	21
Art. 30.	Art. 1. Condizioni di diritto	23
Art. 31.	Art. 2. Titoli validi.....	24



Art. 32.	Art 3. Criteri per il riconoscimento degli esami	25
Art. 33.	Art. 4 Riconoscimento laboratori e tirocinio	27
Art. 34.	Art. 5 Riconoscimento lingua inglese.....	27
Art. 35.	Art. 6 Immatricolazione in abbreviazioni di carriera	27
Art. 36.	Art. 7 Trasferimenti e Passaggi	28
Art. 37.	Art. 8 Trasferimento da analogo corso di altro Ateneo	28
Art. 38.	Art. 9 Iscrizione a doppia laurea.....	28



Art. 1. Premesse e finalità

Il presente Regolamento del Corso di Studi (CdS) in *Scienze dell'educazione e della formazione*, classe delle lauree triennali L-19, è deliberato dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio dei Corsi di studio dell'Area pedagogica (LM-19, LM-85) in data 26 giugno 2024, acquisita la delibera del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia e dei Dipartimenti associati, in conformità all'ordinamento didattico, nel rispetto della libertà di insegnamento e nel rispetto dei diritti e doveri dei docenti e degli/le studenti/sse, in base al D.M. 270/2004, allo [Statuto di Ateneo](#), al [Regolamento Didattico di Ateneo](#) e al [Regolamento Carriere amministrative degli studenti](#) e alla L. 264/1999 relativa alla programmazione degli accessi.

Il presente regolamento riguarda gli studenti e le studentesse immatricolati/e nell'anno accademico a cui questo si riferisce.

Per gli immatricolati negli anni precedenti, valgono i regolamenti didattici in vigore al momento della propria immatricolazione e disponibili sul [sito del Corso di studi](#).

Sono parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati che definiscono aspetti specifici e sono richiamati in specifici articoli:

- Allegato A “*Criteri immatricolazioni e riconoscimento crediti (titoli pregressi) in abbreviazione di carriera*”, richiamato dall'art. 10
- Allegato B “*Indicazioni per lo svolgimento dei tirocini e per il riconoscimento di attività formative extrauniversitarie ai fini del tirocinio*”, richiamato dall'art. 12
- Allegato C “*Attività a scelta dello/la studente/ssa (riconoscimento di crediti formativi universitari di tipo “d”)*”, richiamato dall'art. 13
- Allegato D Percorso Formativo, richiamato all'art. 6

Art. 2. Organi del corso

Sono organi del Corso: a) il Consiglio Interclasse dei Corsi dell'Area pedagogica (art. 44 dello Statuto di Ateneo); b) il Coordinatore (art. 45 dello Statuto di Ateneo).

Il Consiglio Interclasse dei Corsi di Studio dell'Area Pedagogica ha competenza su: a) il Corso di studio in *Scienze dell'educazione e della formazione* (classe L-19); b) il Corso di studio in *Scienze pedagogiche e dei processi formativi* (LM-85); i Corsi di studio disattivati in *Scienze pedagogiche e dei servizi educativi* (LM-50/85), *Programmazione e gestione dei servizi educativi* (LM-50), *Pedagogia* (LM-85), *Pedagogia* (quadriennale), *Scienze dell'educazione* (quadriennale), sul Corso di diploma disattivato in *Vigilanza scolastica*, sul Corso di laurea disattivato di primo livello in *Scienze dell'educazione e della formazione* (classe XXVIII) e sul corso di laurea specialistica disattivato in *Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi* (classe 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi). Sono compiti del Consiglio tutti quelli previsti dallo Statuto dell'Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo, nonché quelli che gli possono venire attribuiti dalla Facoltà di Studi Umanistici, struttura di raccordo per l'erogazione dell'offerta didattica del CdS.

Le competenze e le prerogative del Coordinatore, come pure le modalità di elezione e la durata del mandato, sono regolate dallo [Statuto di Ateneo](#) e al [Regolamento Didattico di Ateneo](#) (RDA) ai quali si rimanda.



Sono inoltre istituiti organi funzionali ai quali è affidato il compito di studiare, istruire, organizzare e gestire specifiche aree di intervento. Sono in particolare attivi:

- il *Comitato di indirizzo* è un organo con funzioni consultive composto da rappresentanti del CdS e da esponenti del mondo del lavoro e delle associazioni professionali, degli enti e dei servizi pubblici e privati operanti nel settore pedagogico, della cultura e della ricerca. Lo scopo principale è quello di fornire un quadro informativo sui fabbisogni di professionalità nel mercato del lavoro e permettere un collegamento con il territorio e il mondo delle professioni. Ha funzioni consultive sulla progettazione dell'offerta formativa, sulla definizione degli obiettivi di apprendimento, sul potenziamento dei rapporti con il territorio, con gli enti, le organizzazioni, le associazioni, le imprese, e le realtà produttive e del terzo settore.
- la *Commissione carriere e crediti liberi* si occupa delle pratiche relative ai passaggi di corso, alle abbreviazioni di carriera per il riconoscimento dei crediti relativi ad attività svolte prima dell'immatricolazione e in altri percorsi di studio e ha il compito di valutare le attività svolte dagli/le studenti/esse (esami fuori dal piano di studi, partecipazione a convegni, seminari, attività extracurricolari, servizio civile, ecc.) al fine di proporre al Consiglio l'assegnazione dei relativi crediti liberi a scelta dello/la studente/ssa e l'abbreviazione delle carriere (crediti di tipo "d").
- la *Commissione di autovalutazione (CAV)* svolge attività di autovalutazione nell'ambito della procedura AVA. In particolare, si occupa di monitoraggio dei dati, propone interventi migliorativi e ne verifica l'efficacia. Tale commissione ha altresì il compito di redigere il documento di assicurazione della qualità, i report periodici di riesame, la Scheda Unica Annuale del Corso di Studi (SUA-CdS) ed altri strumenti finalizzati all'assicurazione della qualità (AQ). Tra i componenti della CAV è individuato il referente del sistema di gestione per la qualità del CdS.
- la *Commissione per il monitoraggio della qualità della didattica* effettua attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, comunica al Consiglio e alla Commissione di autovalutazione eventuali anomalie riscontrate suggerendo iniziative atte a migliorare l'organizzazione dei corsi e collabora con la CPDS di Facoltà ai fini della redazione della relazione annuale. La Commissione si preoccupa inoltre di gestire le richieste di assegnazione dei fondi ex art. 5 L. 537/93 e, successivamente, verificarne l'utilizzo. La Commissione si occupa inoltre di armonizzare i calendari e gli orari delle lezioni. A questo scopo la Commissione lavora in comunicazione con la responsabile della assegnazione e prenotazione delle Aule presso la Presidenza di Facoltà.
- la *Commissione di orientamento* predispose le iniziative tese alla presentazione delle opportunità professionali rappresentate dai corsi di studio dell'area pedagogica (triennale in Scienze dell'educazione e della formazione e magistrale Scienze pedagogiche e dei processi formativi) agli/le studenti/esse delle scuole secondarie di secondo grado e offre supporto iniziale e in itinere ai nuovi iscritti, comunicando le caratteristiche del corso, l'articolazione dei percorsi formativi, le esperienze professionalizzanti rappresentate dai laboratori e dai tirocini, i crediti liberi, le opportunità rappresentate dalle esperienze Erasmus, i servizi offerti dall'ateneo, la presenza di docenti tutor. La commissione si raccorda con le strutture centrali per la partecipazione dei Corsi agli eventi pubblici quali la settimana di orientamento organizzata dall'Ateneo.



- la *Commissione Erasmus e internazionalizzazione* fornisce ai Corsi dell'Area pedagogica il supporto per le attività di internazionalizzazione e l'incontro con Università estere sedi di Corsi di Studio in area pedagogica ed educativa. La Commissione ha il compito di promuovere le attività formative all'estero, istruire le pratiche di riconoscimento dei crediti maturati all'estero dagli/le studenti/esse (previo esame dei programmi degli insegnamenti sostenuti e della loro coerenza con gli obiettivi formativi), monitorare l'efficacia di tali attività.
- la *Commissione Procedure test di ingresso* ha il compito di predisporre, organizzare e presiedere le operazioni relative alle prove di valutazione dei test di ingresso. La commissione si preoccupa inoltre di seguire i processi di costituzione delle graduatorie degli ammessi elaborate dalla Presidenza di Facoltà e dalla Segreteria studenti. La commissione ha inoltre il compito di individuare tra gli immatricolati quelli che si sono iscritti con un debito formativo e di certificare lo svolgimento delle attività di riallineamento e l'avvenuto recupero dei debiti stessi al fine dell'immatricolazione al secondo anno, così come previsto dal regolamento didattico.
- la *Commissione tirocini* ha il compito di individuare e predisporre le iniziative per favorire i tirocini formativi obbligatori degli/le studenti/sse e mettere a punto gli strumenti per verificare il processo e la qualità delle esperienze. Ha, inoltre, il compito di sovrintendere alla formulazione dei criteri, delle modalità di accesso alle attività, così come a quelle inerenti allo svolgimento e alla rendicontazione delle attività di tirocinio; di individuare e formulare criteri chiari e condivisi per l'erogazione delle idoneità e degli esoneri, di gestire i rapporti con i docenti interni e i tutor accoglienti, di curare i rapporti e svolgere attività di monitoraggio e controllo degli enti che ospitano gli studenti.
- la *Commissione Web* ha il compito di monitorare il flusso delle comunicazioni attraverso il sito web del CdS, curando l'accessibilità delle informazioni e la congruenza delle stesse, in maniera tale che sia garantito agli/le studenti/sse un continuo collegamento con le attività e le notizie che riguardano il percorso formativo.

Il Consiglio di Corso di Studio potrà istituire ulteriori Commissioni per l'analisi e l'istruzione delle attività relative ad altre funzioni del Consiglio.

Ulteriori informazioni sulle Commissioni attivate, sui loro componenti e sulle modalità di consultazione sono disponibili sul [sito web del Corso](#) che è il riferimento informativo principale.

Art. 3. Obiettivi formativi del Corso di Studio e descrizione del percorso formativo

Il Corso di studi permette allo/a studente/ssa di acquisire conoscenze e capacità culturali, metodologiche e professionali necessarie sia per la prosecuzione degli studi, sia per svolgere la professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia (D.L. 65/2017) e/o quella dell'educatore professionale socio-pedagogico (L. 205/2017).

Gli obiettivi formativi specifici sono pertanto finalizzati a promuovere conoscenze e capacità utili a:

- gestire in maniera critica l'insieme delle conoscenze e competenze che compongono la cultura di base nelle scienze dell'educazione, con riferimento sia ai contesti della formazione (scuola, extrascuola, famiglia, società), sia ai tempi della vita (dalla prima infanzia all'età adulta e anziana);



- assumere un atteggiamento critico e problematico davanti ai problemi dell'educazione e un orientamento alla ricerca di soluzioni giustificate su basi teoriche e auspicabilmente suffragate dall'evidenza empirica. Un tratto irrinunciabile del percorso formativo è infatti quello di promuovere un atteggiamento riflessivo, la capacità di ricerca, l'attitudine alla valutazione e all'autoanalisi, la costante tensione al miglioramento e alla crescita culturale e professionale;
- rilevare i bisogni formativi territoriali nelle loro diverse dimensioni, articolazioni e specificità e in relazione ai contesti educativi formali, non formali e informali;
- progettare, programmare, gestire, monitorare e valutare processi e interventi educativi e formativi rivolti alle persone, ai gruppi e alle comunità anche grazie ad approcci interdisciplinari e all'utilizzo delle tecnologie digitali.

I contenuti del percorso, in relazione alle destinazioni professionali, si sviluppano all'interno delle aree di apprendimento di seguito elencate.

- Ambito pedagogico e metodologico educativo: conoscenze di base, caratterizzanti e affini volte a fornire i fondamenti scientifici del lavoro educativo professionale con riferimento alla conoscenza teorica, storica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative e formative nelle loro diverse dimensioni;
- ambito delle scienze filosofiche, psicologiche e socioantropologiche: conoscenze e competenze volte a fornire un sistema di saperi differenziati, ma concorrenti allo studio dei processi educativi e formativi e all'intervento nei contesti;
- ambito delle scienze umane e sociali: conoscenze e competenze volte a fornire un sistema di saperi differenziati necessari ad ampliare il quadro culturale ed imprimere la capacità di leggere la complessità ed eterogeneità della realtà educativa attraverso filtri flessibili e compositi;
- ambito della Didattica, Pedagogia Speciale, Psicologia clinica e di altre scienze sociosanitarie: conoscenze e competenze volte alla comprensione delle tematiche sociali (disabilità, disagio, marginalità, povertà educativa, devianza, svantaggio socio-culturale, diversità, interculturalità ecc.) e predisposizione e gestione di contesti educativi inclusivi;
- competenze adeguate per l'utilizzo efficace delle tecnologie digitali, telematiche e multimediali, come pure della lingua inglese, nella professione, nelle attività di ricerca e aggiornamento, nelle attività di comunicazione e confronto all'interno della comunità nazionale e internazionale dei professionisti dell'educazione.

Il percorso formativo è caratterizzato da attività teoriche e pratiche nella forma di lezioni frontali in aula (eventualmente supportate da strumenti audiovisivi); esercitazioni e lavori di gruppo; seminari disciplinari e interdisciplinari con presentazione e discussione di casi, documenti scritti e multimediali; laboratori didattici; tirocini formativi diretti da svolgersi presso istituzioni esterne all'università (cooperative, aziende, associazioni, enti pubblici o privati operanti nell'ambito dell'educazione, della formazione e dei servizi assistenziali per le persone, per l'integrazione di persone con disabilità, per il contrasto all'emarginazione e al disagio sociale) e può prevedere soggiorni presso altre università italiane ed estere nel quadro di accordi internazionali.

Relativamente agli insegnamenti, lo/la studente/ssa acquisisce i crediti previsti con il superamento di una prova di esame la cui valutazione è espressa con una votazione in trentesimi. Gli iscritti possono sostenere gli esami del proprio anno di studi e/o di quelli precedenti. Il completamento anticipato degli esami previsti nel proprio anno di corso determina lo sblocco anticipato della possibilità di sostenere gli esami dell'anno successivo. Il Corso si conclude con il superamento di una prova finale. Il regolamento didattico contenente il piano di studi dell'anno



corrente e l'indicazione degli esami previsti è consultabile sul sito del Cds. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori Europei del titolo, sono consultabili nella SUA-CdS, quadri A.4.b 1-2 e A.4.c. disponibile sul sito <https://www.university.it/>

La partecipazione dei singoli insegnamenti al raggiungimento degli obiettivi formativi è verificabile attraverso la Matrice di Tuning che fa parte integrante del presente documento ed è consultabile sul sito alla sezione [Regolamento didattico](#).

Art. 4. Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Il corso prepara alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia (D.L. 65/2017) e a quella dell'educatore professionale socio-pedagogico (L. 205/2017). Entrambe le professionalità rientrano tra quelle previste nel 6° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF). L'educatore dei servizi educativi per l'infanzia svolge la propria attività professionale nei nidi d'infanzia, nei micro-nidi, nelle sezioni primavera e nei servizi integrativi per l'infanzia (spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare). L'educatore professionale socio-pedagogico svolge la propria attività nell'ambito educativo e formativo nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano: servizi educativi, sociali e assistenziali (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla Legge 328/2000 e riguardanti famiglie, minori, anziani, detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi; servizi culturali, ricreativi e sportivi; servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, etc.). L'educatore svolge quindi le proprie attività nei confronti di persone di ogni età e condizione di salute ed esistenziale, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo (servizi educativi e formativi); scolastico (attività di educatore professionale); socio-assistenziale (limitatamente agli aspetti socio-educativi in servizi residenziali, domiciliari, territoriali quali le comunità infantili e per minori, le comunità per persone affette da dipendenza da sostanze, i centri di accoglienza per migranti, le comunità per persone con disabilità e per anziani); della genitorialità e della famiglia (consultori familiari e servizi per il sostegno alla genitorialità); culturale (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, musei, ecc.); giudiziario (carceri, comunità di recupero e centri di accoglienza per detenuti ed ex-detenuti); ambientale (parchi, ecomusei, fattorie didattiche, agenzie per l'ambiente, ecc.); sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT):

- Professori di scuola pre-primaria
- Corso non abilitante ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (2.6.4.2.0).
- Educatori professionali - (3.2.1.2.7)
- Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0)
- Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0)

Per il Profilo professionale e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati si veda anche la scheda SUA disponibile sul sito <https://www.university.it/>, quadri A.2.a e A.2.b.

Art. 5. Tipologia delle attività formative

Tutte le attività previste dal CdS, ai sensi del D.M. n. 270/04, art. 10, sono distinte in sei tipi diversi o TAF (Tipologia Attività Formativa), indicati ognuno da una lettera, secondo il seguente prospetto:

- A. attività di base
- B. attività caratterizzanti
- C. attività affini
- D. attività a scelta dello studente
- E. attività riservate alla prova finale e alla conoscenza di una lingua straniera



- F. ulteriori attività formative (abilità informatiche, tirocini, altre attività professionalizzanti ecc.).

Le attività formative di cui ai punti A; B e C, come pure quelle relative alla lingua straniera (E) alle abilità informatiche (F) si svolgono sulla base di programmi di insegnamento definiti annualmente dai docenti prima dell'inizio di ogni Anno Accademico e resi disponibili sul sito del CdS e nelle pagine dei relativi docenti. La lingua straniera è l'inglese, le abilità informatiche riguardano le specifiche tecnologie per l'educazione e le Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione. Le attività di cui al punto D sono attività formative autonomamente scelte dallo studente, quali altri esami attivati dall'Ateneo o altre attività purché coerenti con il progetto formativo (si veda l'Art. 21). Tra le attività di tipo F rientrano i laboratori e il tirocinio formativo diretto da svolgersi presso strutture educative convenzionate.

Come previsto dai requisiti minimi relativi alla qualifica dell'educatore infanzia/nido il CdS prevede anche cinque laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 E M-PSI/04, come ridenominati in M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni collegati agli insegnamenti disciplinari dello stesso settore e dello stesso TAF (tipo A; B; C) e due attività di tirocinio diretto (tipo F) una delle quali da svolgersi presso i servizi educativi per l'infanzia/nido rivolti alla fascia d'età 0-3 anni, e l'altra in strutture diverse non rivolte alla stessa fascia d'età.

Le attività formative previste si svolgono sotto forma di lezioni frontali in aula, eventualmente supportate da strumenti multimediali e audiovisivi; esercitazioni e seminari disciplinari e interdisciplinari coordinati da tutor con presentazione e discussione di casi, documenti scritti e multimediali; attività individualizzate e di gruppo e altre attività didattiche orientate al miglior raggiungimento degli scopi formativi e professionalizzanti propri del Corso di laurea quali, ad esempio, i laboratori didattici e i tirocini formativi con attività pratiche presso enti esterni.

Art. 6. Percorso Formativo

Il CdS è organizzato in tre annualità. Al termine di ogni anno accademico, indipendentemente dal numero di esami sostenuti, si acquisisce il diritto all'iscrizione all'anno successivo del corso di studi con la conseguente possibilità di sostenerne gli esami previsti dal piano di studi (vedi art. 14). L'iscrizione successiva al terzo anno determinerà l'iscrizione come "fuori corso".

Il percorso formativo che per ogni anno accademico di immatricolazione determina il complessivo percorso didattico che lo/la studente/ssa dovrà seguire è disponibile sul sito web del CdS alla [pagina percorso formativo](#). Il piano di studi è allegato al presente Regolamento (All. D Percorso Formativo).

Art. 7. Docenti del corso

I docenti del corso assicurano il loro impegno per l'attività didattica e garantiscono un congruo numero di ore dedicato al ricevimento degli/lle studenti/sse ai sensi della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo.

I docenti mettono a disposizione il programma dei propri corsi, eventuali materiali didattici e informano su attività integrative e aggiuntive attraverso un proprio spazio web personale raggiungibile online a partire dalla pagina con l'elenco dei docenti presente sul [sito web del CdS](#).



Art. 8. Programmazione degli Accessi

Il Corso prevede la programmazione locale degli accessi per 230 posti così come deliberato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio Interclasse e riportato nel Manifesto Generale degli Studi. È prevista una riserva di 12 posti per gli studenti stranieri. Se le richieste di immatricolazione superano il numero di posti disponibili col punteggio ottenuto nella prova di valutazione della preparazione iniziale verrà stilata la graduatoria di merito (vedi Art. 9). Nel caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale il voto di diploma. In caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il/la candidato/a più giovane.

Coerentemente alla programmazione locale degli accessi il Corso prevede altresì di accogliere, per ciascun insegnamento, iscrizioni ai corsi singoli nella misura massima del 10% del numero programmato a livello locale.

Pertanto, per ciascun insegnamento saranno accolte iscrizioni per un numero massimo di 23 posti. Nel caso di richieste di iscrizione superiori ai numeri di posti a disposizione per il singolo insegnamento verrà formata una graduatoria regolata dai seguenti criteri: a) precedenza nella presentazione dell'istanza e b), in caso di contemporaneità tra più istanze, dando priorità al più all'istante giovane. La gestione delle pratiche di iscrizione, dalla verifica del possesso dei requisiti di accesso (di cui al comma 1 dell'art. 9), della formazione della graduatoria per insegnamento e del controllo delle soglie previste, è delegata alla Segreteria studenti sotto la supervisione della *Commissione carriere e crediti liberi*.

Art. 9. Requisiti e modalità dell'accesso

Gli studenti che intendano immatricolarsi al Corso di Laurea devono possedere un diploma di istruzione superiore di secondo grado, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Sono richieste un'adeguata preparazione culturale di base; una buona conoscenza della lingua italiana e delle sue strutture, il possesso di un lessico di base in ambito pedagogico, storico-filosofico e psicologico; competenze scientifiche e logico-matematiche; la conoscenza a livello B1 della lingua inglese oltre alle capacità di ragionamento, di analisi, di sintesi e di autonomia nei processi di apprendimento che si conseguono nella formazione della scuola secondaria.

Una prova strutturata regola la valutazione dell'adeguatezza della preparazione iniziale degli/le studenti/esse e la definizione del numero di ammessi al corso, che è a numero programmato. La selezione verrà svolta mediante prove basate sul sistema syllabus TOLC-SU predisposto e gestito dal CISIA (Consorzio Interuniversitario di Gestione dei Sistemi Integrati di Accesso).

Il TOLC-SU è basato su tre sezioni - Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento logico – alle quali si aggiunge una sezione per la prova della conoscenza della Lingua Inglese.

L'esito di tale prova determina la formazione di una graduatoria di merito, valida ai fini dell'accesso programmato a livello locale al corso di studi (vedi Art. 8) e, allo stesso tempo, determina per ogni area eventuali carenze nella preparazione iniziale.

La struttura della prova TOLC-SU è così composta:

Area	Numero quesiti	Tempo a disposizione	Votazione minima
Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana	30	60 minuti	20 punti



Conoscenze e competenze acquisite negli studi	10	20 minuti	6 punti
Ragionamento logico	10	20 minuti	6 punti
Inglese	30	15 minuti	20 punti

Il punteggio è così calcolato: 1 punto per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Per la prova della conoscenza della Lingua Inglese non è prevista alcuna penalizzazione per le risposte sbagliate ed il punteggio è determinato dall'assegnazione di 1 punto per le risposte esatte e da 0 punti per le risposte sbagliate o non date.

Informazioni sulla struttura della prova e le modalità di preparazione sono fornite sul sito internet all'indirizzo: <https://www.cisiaonline.it/>

Il bando per l'iscrizione è reperibile sul sito della Facoltà di Studi Umanistici dove viene pubblicato a partire dal mese di luglio. Ulteriori informazioni sono disponibili sul [sito web del CdS](#) e su quello di Facoltà.

Agli studenti eventualmente ammessi al corso con una votazione inferiore al valore minimo prefissato per ogni area, è attribuito un debito formativo.

Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida di Ateneo per la gestione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), per consentire alle studentesse e agli studenti il recupero delle carenze individuate in fase di verifica della preparazione iniziale, offre attività integrative e di sostegno. A tal proposito, si individuano le seguenti attività tra quelle disponibili:

- per l'area "Comprensione del testo e Lingua italiana" – corso di riallineamento con videolezioni preregistrate e materiali didattici di approfondimento da fruire in autoapprendimento e in modalità asincrona attraverso la piattaforma e-learning UniCA all'indirizzo <https://elearning.unica.it/course/index.php?categoryid=6>
- per i debiti formativi nell'area "Ragionamento logico" – corso di riallineamento con videolezioni preregistrate e materiali didattici di approfondimento da fruire in autoapprendimento e in modalità asincrona attraverso la piattaforma e-learning UniCA all'indirizzo <https://elearning.unica.it/course/view.php?id=24#section-1>);
- per i debiti formativi nell'area "Inglese" – si faccia riferimento al percorso inerente al progetto UNICA-CLA.

Il recupero delle carenze individuate è accertato attraverso la somministrazione alle studentesse e agli studenti interessati di un test di recupero da svolgersi a conclusione delle attività di riallineamento. La partecipazione ai test di recupero è obbligatoria e la calendarizzazione è comunicata agli interessati entro il I semestre del I anno di corso.

A supporto di coloro che non dovessero superare positivamente i test di recupero, potranno essere previsti degli ulteriori percorsi di tutoraggio personalizzati per gruppi ristretti di studenti mirati all'approfondimento delle aree di contenuto risultate maggiormente critiche. Al termine del tutoraggio personalizzato lo studente potrà sostenere l'esame di insegnamenti con contenuti strettamente connessi al debito formativo. Il superamento degli esami di Psicologia Generale e Storia della Pedagogia e delle Istituzioni educative certifica l'assolvimento dell'obbligo formativo.



Art. 10. Iscrizione al corso di studi, trasferimenti e passaggi

Tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione alla prova di ammissione e i criteri di valutazione sono contenute nel [Manifesto Generale degli Studi](#), nel Bando di ammissione, negli avvisi pubblicati dalla Segreteria studenti e nel [sito web della Facoltà](#).

L'iscrizione alla prova di ammissione e la successiva immatricolazione al CdS avvengono esclusivamente mediante procedura online.

Come stabilito dall'art. 23 del RDA, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.M. 270/2004, il Consiglio interclasse può riconoscere i crediti formativi maturati in precedenti carriere o in percorsi di studi svolti in altri atenei italiani o stranieri e le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia.

Per essere ammessi al CdS, provenendo da altri percorsi di studio, compresi quelli dell'Ateneo di Cagliari, è comunque necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 e il posizionamento utile nel test di ammissione che dovrà essere svolto nei tempi e nei modi previsti dal Bando.

L'eventuale richiesta di riconoscimento di esami universitari già sostenuti (abbreviazione di carriera) dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti dopo l'immatricolazione, preferibilmente entro il primo anno di corso così da favorire una proficua organizzazione del percorso formativo. Il riconoscimento verrà valutato dalla *Commissione carriere e crediti liberi* e approvato dal Consiglio Interclasse.

Gli studenti che richiedano il trasferimento o il passaggio da altri CdS potranno essere immatricolati direttamente al secondo anno di corso, nel caso in cui venissero riconosciuti almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU se di esami inseriti, nel piano di studi, anche in altri anni accademici. Analogamente è possibile l'immatricolazione diretta al terzo anno con il riconoscimento di almeno 90 CFU.

La *Commissione carriere e crediti liberi* opera il riconoscimento crediti secondo criteri di equità e sulla base delle regole definite nell'allegato A ("*Criteri immatricolazioni e riconoscimento crediti (titoli pregressi) in abbreviazione di carriera*") che integra il presente regolamento didattico.

Art. 11. Iscrizione ad anni successivi

Gli studenti iscritti al CdS si intendono iscritti agli anni successivi al primo, per l'Anno Accademico di riferimento, con il pagamento della prima rata delle tasse, indicata nel [Regolamento contribuzione studentesca](#), entro il termine di scadenza e nel rispetto delle altre modalità, previste annualmente nel [Manifesto Generale degli Studi](#).

Gli studenti provenienti da altri percorsi di studio, ammessi secondo i criteri previsti negli articoli precedenti, possono essere immatricolati ad anni successivi al primo se in possesso dei crediti minimi stabiliti dall'art.10.

L'iscrizione degli/le studenti/sse provenienti da un CdS della stessa classe delle lauree L-19 di altro Ateneo che abbiano un numero di CFU che consenta l'iscrizione al secondo anno e previo accertamento del superamento di un test selettivo per l'ammissione presso l'Ateneo di provenienza potrà compiersi dopo aver verificato la disponibilità di posti liberi all'anno di immatricolazione previsto secondo le modalità previste dal Bando di ammissione.

Art. 12. Tirocini e laboratori didattici

Il Corso prevede l'obbligatorietà di tirocini formativi curricolari e di laboratori didattici.



Tirocini formativi curricolari. I tirocini formativi curricolari obbligatori sono due, ciascuno dei quali di 5 crediti. Le ore previste per ciascuna esperienza di tirocinio sono 125 (250 ore complessive di tirocinio sul triennio). Le 125 ore di ciascuna esperienza di tirocinio sono da intendersi suddivise in 10 (dieci) ore di tirocinio indiretto (progettazione e relazione finale) e 115 di tirocinio diretto, da svolgersi nelle strutture prescelte.

Il primo tirocinio è inerente alla professionalità dell'educatore per i servizi educativi per l'infanzia, è attivato al secondo anno di corso ed è da svolgersi obbligatoriamente presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017 (nidi e micronidi rivolti alla fascia d'età 3-36 mesi). Per poter svolgere il primo tirocinio è indispensabile aver frequentato e ottenuto l'idoneità del Laboratorio di orientamento al tirocinio curricolare.

Il secondo tirocinio è inerente alla professionalità dell'educatore professionale socio-pedagogico, è attivato al terzo anno di corso e può prendere avvio al momento dell'avvenuta maturazione di almeno cento crediti e potrà svolgersi in scuole, istituzioni ed enti educativi e formativi, aziende pubbliche e private e strutture della pubblica amministrazione e potrà anche prevedere soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Il compito di certificare l'avvenuta acquisizione dei crediti è demandato alla valutazione del docente al quale lo/la studente/ssa è assegnato/a sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato B di seguito menzionato.

L'attivazione, gestione e monitoraggio dei Tirocini curricolari avviene attraverso uno specifico applicativo di CINECA denominato TSP.

Al link <https://unica.tsp.esse3.pp.cineca.it/pub/main-page> è possibile prendere visione delle indicazioni operative, istruzioni e modalità per l'avvio del Tirocinio.

Relativamente alle specifiche modalità di svolgimento ed alle possibilità di riconoscimento di crediti di tirocinio derivanti da altre attività extracurricolari (come il Servizio Civile nazionale), si faccia riferimento a quanto previsto nell'allegato B "*Indicazioni per lo svolgimento dei tirocini e per il riconoscimento di attività formative extrauniversitarie ai fini del tirocinio*" che integra il presente regolamento didattico e alla Commissione tirocini che ne assicura l'applicazione.

Laboratori didattici. I laboratori didattici sono sei, ciascuno dei quali prevede l'impegno di un credito formativo. Le attività laboratoriali saranno coordinate da un tutor incaricato. Ciascun laboratorio verrà attivato in tre diverse edizioni come illustrato nelle tabelle sottostanti. I laboratori attivati al terzo anno di corso, saranno organizzati in modo da rispettare le scadenze previste per gli esami di laurea. Tutti i laboratori dovranno concludersi ed essere verbalizzati entro il 30/9.

Cinque laboratori hanno contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni e sono attivati nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 E M-PSI/04. Tali laboratori sono collegati ad altrettanti specifici insegnamenti il cui esame è necessario aver sostenuto prima di poterli frequentare (vincolo di propedeuticità) e sono pertanto collocati nello stesso anno e nello stesso semestre dell'insegnamento di riferimento.

Laboratorio	SSD	Anno	Insegnamento di rif.	Svolgimento
Laboratorio sull'accoglienza nei contesti educativi 0-3 anni	M-PED/01	1	Pedagogia dell'infanzia	1 ed: genn./febbraio 2 ed: maggio/giugno 3 ed: settembre
Laboratorio sulla progettazione e valutazione dei servizi educativi 0-3 anni	M-PED/04	2	Progettazione e valutazione dei servizi educativi	1 ed: genn./febbraio 2 ed: maggio/giugno 3 ed: settembre



Laboratorio di educazione alla lettura 0-3 anni	M-PED/02	2	Letteratura per l'infanzia e l'adolescenza	1 ed: genn./febbraio 2 ed: maggio/giugno 3 ed: settembre
Laboratorio sull'osservazione dello sviluppo 0-3 anni	M-PSI/04	1	Psicologia dello sviluppo	1 ed: genn./febbraio 2 ed: maggio/giugno 3 ed: settembre
Laboratorio su motricità, spazi, tempi e materiali 0-3 anni	M-PED/03	3	Metodologie del gioco e dell'animazione	1 ed: genn./febbraio 2 ed: maggio/giugno 3 ed: settembre

I tutor dei laboratori, con la supervisione del docente titolare dell'insegnamento di riferimento da cui il laboratorio dipende, avranno cura di predisporre attività tecnico pratiche coerenti con i contenuti trattati nelle lezioni.

Oltre a questi laboratori dall'A.A. 2021/22 è previsto un laboratorio obbligatorio di orientamento al tirocinio da frequentare obbligatoriamente prima di poter accedere ai tirocini formativi

Laboratorio	Anno	Propedeutico al:	Svolgimento
Laboratorio orientamento al tirocinio curricolare	1	TIROCINIO 2° ANNO	1 ed: genn./febbraio 2 ed: maggio/giugno 3 ed: settembre

Ciascuno di questi laboratori prevede, per lo/la studente/ssa, 18 ore di lavoro in aula e 7 ore di rielaborazione personale. Per ottenere l' idoneità è richiesto, oltre alla valutazione positiva del lavoro svolto, il rispetto dell'obbligo di frequenza di almeno 12 ore delle 18 ore previste. Nel caso di superamento del monte ore di assenza concesso, il tutor potrà assegnare attività compensative che dovranno essere svolte e valutate positivamente entro la fine del laboratorio stesso.

Art. 13. Crediti formativi

Il CdS, coerentemente con l'articolo 10 del [Regolamento Didattico di Ateneo](#), adotta il sistema dei "crediti formativi universitari", sinteticamente denominati "crediti". Un credito corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo dello/la studente/ssa. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno/a studente/ssa impegnato/a a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti (corrispondenti a 1500 ore).

Nell'ambito di un insegnamento, un credito equivale a 25 ore di lavoro, di cui 5 di lezione frontale e 20 di studio individuale. Nel caso di alcune attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, come i laboratori didattici e i tirocini, ma anche gli insegnamenti di Lingua straniera e Informatica, tali proporzioni possono variare riducendo il tempo per lo studio individuale a favore delle attività guidate.

I CFU di una attività formativa si acquisiscono integralmente con il superamento delle verifiche di profitto previste per le varie attività: nel caso degli insegnamenti la verifica consiste nell'esame di profitto.

I CFU acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello/la studente/ssa e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

I CFU per le attività a scelta dello/la studente/ssa, che non siano esami a scelta individuati tra quelli offerti dall'Ateneo, vengono riconosciuti dal Consiglio interclasse a seguito di presentazione



di istanza nelle modalità previste nell'allegato C di seguito menzionato. I CFU acquisiti presso altri Corsi di Studio e in altre Università italiane o estere vengono riconosciuti dal Consiglio interclasse, ad eccezione di attività già riconosciute o convalidate in altri percorsi, per un massimo di 48 CFU (DM 931/2024). La Commissione abbreviazioni e crediti liberi ha il compito di analizzare e predisporre l'istruttoria delle pratiche in base a quanto previsto nell'allegato C "Attività a scelta dello studente (riconoscimento di crediti formativi universitari di tipo "d")" che integra il presente regolamento didattico (vedi anche art. 10).

Obsolescenza dei contenuti. In considerazione della rapidità con la quale le discipline scientifiche ridefiniscono contenuti e metodologie di ricerca, il Corso di Studi stabilisce che i CFU degli esami di precedenti carriere vengano riconosciuti solo per il 50% dopo 10 anni dalla data in cui sono stati sostenuti, e non vengano riconosciuti dopo 20 anni.

Art. 14. Propedeuticità e accesso agli esami

Il Corso prevede propedeuticità solo per i cinque laboratori con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni attivati nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04 E M-PSI/04. La frequenza (obbligatoria) di tali laboratori è vincolata al precedente superamento dell'esame dell'insegnamento disciplinare dello stesso settore e dello stesso TAF a cui il laboratorio è collegato.

Per le altre attività formative non è prevista propedeuticità. Si consideri comunque che il piano di studi stabilisce gli esami previsti per ogni anno di iscrizione. È possibile sostenere tutti gli esami del proprio anno, come pure quelli degli anni di corso precedenti al proprio. Non è invece possibile sostenere esami degli anni di corso successivi al proprio a meno di non aver sostenuto tutti gli esami del proprio anno di corso. In questo caso, la segreteria studenti potrà abilitare l'accesso agli esami dell'anno successivo. Le due attività di tirocinio diretto potranno essere avviate solo al raggiungimento delle condizioni definite nell'Art. 12.

Art. 15. Obblighi di frequenza

Il Corso non prevede insegnamenti ad obbligo di frequenza ad eccezione dei laboratori didattici e dei tirocini formativi. Ciò nonostante, una costante frequenza alle lezioni è fortemente raccomandata.

Le modalità di svolgimento dei laboratori didattici e dei tirocini formativi sono precisate al precedente art. 12. Laboratori e tirocini sono attività obbligatorie e non sostituibili con altre, tranne nei casi precisati negli allegati integrativi al presente regolamento didattico (Allegato B "Indicazioni per lo svolgimento dei tirocini e per il riconoscimento di attività formative extrauniversitarie ai fini del tirocinio" e Allegato C "Attività a scelta dello/la studente/ssa (riconoscimento di crediti formativi universitari di tipo "d")" menzionati nell'Art. 1).

Art. 16. Conoscenza della lingua straniera

Ai sensi dell'Art.4 del [Regolamento Didattico di Ateneo](#), per conseguire la laurea lo/la studente/ssa, oltre ad aver maturato i crediti previsti, deve dimostrare la conoscenza obbligatoria oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea. Come previsto dall'Art. 13 comma 1 lett. f del RDA, il CdS offre nel proprio programma di studi l'insegnamento per l'acquisizione della lingua inglese. Il livello di competenza atteso in ingresso è il B1, il livello atteso in uscita è il B2 secondo il framework QCERT, Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.



L'insegnamento della lingua inglese è affidato al CLA – Centro Linguistico di Ateneo – sulla base del progetto di Ateneo per le lauree triennali denominato UNICA-CLA. L'insegnamento pari a 5 CFU complessivi prevede due idoneità (e non voti in trentesimi) – una di 2 CFU al raggiungimento del livello B1 e una di 3 CFU al raggiungimento del livello B2 – conseguibili in maniera flessibile, anche in tempi diversi, in qualsiasi anno di iscrizione sebbene l'insegnamento di Lingua inglese sia formalmente collocato al primo anno di corso.

Il [progetto UNICA-CLA](#) prevede l'obbligo di sostenere al primo anno un test di piazzamento per certificare le competenze linguistiche in ingresso. Nel caso dell'accertamento del possesso del livello B2 al test di piazzamento verranno riconosciuti i crediti previsti dal piano di studi, diversamente, sulla base del livello raggiunto, gli studenti verranno invitati a seguire i moduli del percorso di formazione mancanti al conseguimento delle competenze linguistiche attese in uscita (livello B2). Per il raggiungimento del livello B1 è previsto un percorso, da concludersi nell'arco di circa 3 mesi, con autoapprendimento per circa 40 ore e l'affiancamento di tutor esperti in presenza o in modalità a distanza in aula virtuale per ulteriori 40 ore. Per il raggiungimento del livello B2 è invece previsto un corso di 80 ore, da svolgersi in presenza e/o in aula virtuale (piattaforma Webex), seguito dai preparatori linguistici del CLA.

Per quanti si sono immatricolati precedentemente all'a.a. 2019/20, fermo restando quanto previsto nei rispettivi piani di studio che precisava l'obbligo del raggiungimento in uscita del livello B1+, la preparazione e la gestione degli esami sarà curata dal CLA secondo le modalità indicate sul sito del Corso di studi alla [pagina "Conoscenza lingua straniera"](#).

Art. 17. Verifiche del profitto e sessioni di esame

Gli esami di profitto consistono in una prova finale di valutazione della preparazione dello/la studente/ssa sul programma ufficiale del corso. Essa può avere forma sia orale, sia scritta, sia pratica, sia mista. La prova d'esame può comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dagli/le studenti/esse sotto la direzione dei docenti e tenere conto, inoltre, di eventuali prove parziali sostenute dallo/a studente/ssa durante l'attività didattica. La valutazione finale è espressa con una votazione in trentesimi e per il superamento dell'esame è necessaria una votazione non inferiore a 18/30.

L'insegnamento di lingua inglese, i laboratori didattici e i tirocini formativi diretti non prevedono il voto, ma un'idoneità.

Il superamento di un esame di profitto e la partecipazione alle attività formative riconosciute dal Consiglio di Classe consente allo/a studente/ssa l'acquisizione dei crediti relativi.

Gli studenti e le studentesse si prenotano all'esame per via telematica secondo le modalità stabilite dalla Facoltà di Studi Umanistici.

Ai sensi dell'art. 22 del RDA, è prevista un'unica sessione d'esame annuale con non meno di sei appelli, inseriti i primi due tra i due semestri, i secondi due al termine del secondo semestre, e gli ultimi due prima dell'inizio del nuovo Anno Accademico nei periodi di silenzio didattico secondo la seguente ripartizione temporale: gennaio - febbraio due appelli; maggio - giugno - luglio tre appelli; settembre un appello; due appelli straordinari, uno nel mese di ottobre e un altro nel mese di dicembre, riservati agli/le studenti/esse fuori corso e solo per quegli esami che non comprendano una prova scritta. Il [calendario aggiornato](#) è disponibile sul sito del CdS.



Fra le date di due appelli devono intercorrere almeno due settimane. Le date degli appelli sono stabilite con almeno 60 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento delle prove. Gli appelli degli esami obbligatori previsti nello stesso semestre del medesimo anno di corso devono essere fissati, ove possibile, con almeno 4 giorni di distanza. In nessun caso possono essere previsti appelli ad agosto.

Gli esami di profitto possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento. Ne consegue, ad esempio, che gli/le studenti/esse iscritti al primo anno potranno svolgere gli esami degli insegnamenti del primo semestre a partire dagli appelli di gennaio e febbraio e quelli del secondo semestre a partire dall'appello di maggio. Gli/le studenti/esse degli anni successivi al primo possono sostenere gli esami dell'anno precedente non ancora sostenuti, in qualunque sessione con il programma previsto per il proprio anno di frequenza, così come descritto nella risorsa [Course Catalogue](#). Gli/le studenti/esse laureandi del terzo anno che avessero completato tutti gli esami possono anticipare quelli programmati al secondo semestre prima del termine delle rispettive lezioni.

Art. 18. Regole per la presentazione dei Piani di Studio individuali

Considerato il carattere professionalizzante del Corso e la peculiarità degli insegnamenti impartiti, il piano di studio proposto dal CdS è di norma vincolante e obbligatorio, pertanto, non è possibile proporre delle modifiche agli insegnamenti presentando un piano di studi personale, fatta salva la possibilità di individuare attività didattiche accademiche pienamente rispondenti a quanto previsto dall'ordinamento didattico del Corso di Studi, con preciso riferimento alle discipline di insegnamento previste, alle tematiche da queste contemplate, agli obiettivi formativi e professionalizzanti del corso e con riferimento ai crediti previsti, da valutarsi a cura della Commissione carriere e crediti liberi e ad eccezione di quanto espressamente indicato in relazione all'opzione per le "attività a scelta dello studente".

Relativamente alle attività "a scelta dello studente" si consultino le [informazioni presenti nella pagina "Attività a scelta autonoma dello studente"](#) presenti sul sito del Corso di Studi, [quanto previsto dal successivo art. 21](#) e quanto illustrato nell'Allegato C "*Attività a scelta dello/la studente/ssa (riconoscimento di crediti formativi universitari di tipo "d")*".

Art. 19. Mobilità internazionale

Il CdS promuove e incoraggia le attività formative all'estero. A tal fine specifiche convenzioni sono stipulate con Università estere, nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-ateneo o di specifiche convenzioni proposte dal Consiglio interclasse e approvate dalla Facoltà.

Il Consiglio Interclasse riconosce i crediti maturati durante i periodi di studio all'estero previo esame dei programmi degli insegnamenti sostenuti all'estero e della loro coerenza con gli obiettivi formativi del Corso da parte della *Commissione Erasmus e internazionalizzazione*. [Informazioni sul sito internet del Corso](#).

Art. 20. Attività a scelta dello/a studente/ssa (crediti liberi)

Il Corso di studi, come previsto dalla normativa, prevede nel proprio piano di studi, al terzo anno, 12 crediti che gli/le studenti/esse possono maturare sostenendo esami erogati dall'Ateneo o svolgendo altre attività purché coerenti con il progetto formativo del corso di studi (crediti



denominati di tipo “d”, a scelta dello studente). I crediti liberi sono comunque svincolati dal piano di studi e potranno essere maturati anche nel corso del primo o del secondo anno.

Sebbene tra le attività a scelta dello/la studente/ssa rientrano, oltre ad insegnamenti universitari, anche altre attività, così come meglio precisato nell'allegato C “Attività a scelta dello/la studente/ssa (riconoscimento di crediti formativi universitari di tipo “d”)”, il Corso prevede che almeno 6 crediti debbano necessariamente essere acquisiti sostenendo esami di insegnamenti universitari.

La valutazione dell'ammissibilità delle attività formative diverse dagli insegnamenti universitari è operata dalla Commissione carriere e crediti liberi e approvata dal Consiglio interclasse.

Per i dettagli si rimanda alle informazioni presenti nell'allegato C “Attività a scelta dello/la studente/ssa (riconoscimento di crediti formativi universitari di tipo “d”)”.

Art. 21. Orientamento e Tutorato

Al fine di assicurare un servizio di assistenza per l'accoglienza e il sostegno degli/le studenti/esse iscritti, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva degli stessi alla vita universitaria in tutte le sue forme, sono previste attività di tutorato per l'orientamento e il supporto alle attività formative organizzate sia dalla Facoltà di studi umanistici che dal CdS.

Il coordinamento delle attività di orientamento è curato dalla Commissione orientamento, alla quale competono anche i momenti di presentazione del Corso alle scuole e l'organizzazione delle giornate di accoglienza delle matricole e di presentazione della struttura del corso e delle figure di riferimento.

La Facoltà di Studi Umanistici mette inoltre a disposizione un tutor per l'orientamento che, attraverso un'attività di sportello, risponde nel corso dell'anno alle richieste individuali. Ulteriori indicazioni sono reperibili nella [pagina web del servizio](#).

Nel CdS sono, inoltre, previste le figure dei [docenti tutor](#), ovvero docenti che hanno il compito di raccogliere e gestire informazioni connesse alle esigenze degli/le studenti/esse (i docenti tutor svolgono altresì la funzione di rappresentanti dei docenti all'interno della Commissione didattica paritetica docenti-studenti di Facoltà) e dei docenti tutor dei tirocini.

Il Corso prevede inoltre un tutorato e un orientamento specifici per l'esperienza dei tirocini formativi che prende avvio con il Laboratorio di orientamento ai tirocini formativi e prosegue con l'accompagnamento di docenti tutor durante lo svolgimento dei due tirocini.

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) ed altri bisogni educativi speciali è garantito il servizio SIA.

Sono inoltre previste attività di Counseling erogate dal servizio di Counseling di Ateneo.

Nell'ambito delle attività promosse dal Polo Universitario Penitenziario (PUP) il Corso di laurea offre attività di orientamento e tutorato in itinere rivolto alle studentesse e studenti detenute/i negli Istituti penitenziari di Massama e Uta.

Art. 22. Prova finale

Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che consisterà nella produzione di un elaborato scritto su un argomento a scelta tra gli insegnamenti sostenuti durante il CdS, eventualmente integrato da un supporto visuale o multimediale.



È possibile accedere alla prova finale dopo aver superato tutti gli esami e le attività previste dal CdS, compresi i tirocini formativi e gli esami a scelta dello/la studente/ssa.

Attraverso la redazione dell'elaborato finale il candidato dovrà dimostrare le abilità globalmente acquisite ovvero: capacità di comprendere le problematiche connesse con i temi dell'educazione e della formazione (sia teoriche, che metodologico-applicative); l'autonomia di giudizio necessaria per progettare, intervenire e valutare i contesti educativi; le abilità comunicative e le capacità di apprendere acquisite nel percorso formativo. L'elaborato finale potrà essere scritto in lingua diversa dall'italiano, ma in tal caso corredata da un riassunto in italiano. Il testo avrà uno sviluppo preferibilmente compreso fra le 40 e le 60 cartelle di 2000 battute spazi inclusi, contenere una introduzione, un nucleo centrale in cui siano presenti approfondimenti e analisi critiche, una conclusione e un apparato bibliografico coerente agli argomenti trattati. L'elaborato deve essere consegnato in formato digitale (file .pdf) secondo le norme previste dall'Ateneo. La redazione dell'elaborato è seguita da un docente relatore e prevede un impegno proporzionato ai crediti assegnati alla prova finale.

L'ufficio di relatore può essere esercitato da professori, ricercatori e docenti a contratto afferenti al CdS o ad esso esterni. In questo secondo caso purché titolari di un insegnamento il cui esame sia stato sostenuto dallo/a studente/ssa nell'ambito del suo percorso di studi. Eventuali deroghe dovranno essere richieste al Consiglio di CdS che provvederà a valutarne l'ammissibilità nel rispetto del regolamento didattico dell'Ateneo. Ai fini dell'esercizio dell'ufficio di relatore i professori a contratto sono equiparati al personale docente strutturato. La disponibilità del relatore a seguire la tesi deve essere accertata con un certo anticipo a cura dello/la studente/ssa. La valutazione della prova finale è svolta da una Commissione incaricata, nominata dal Presidente della Facoltà, e composta da almeno sette membri di cui uno con funzione di Presidente e uno di Segretario verbalizzante. Successivamente, e in forma pubblica, viene espletata la proclamazione finale di laurea con comunicazione dell'esito da parte del Presidente della Commissione, o da un suo delegato, coadiuvato dal Segretario.

Nel corso della proclamazione, ogni candidato/a a turno, è chiamato/a a presentare oralmente, e senza supporti elettronici, la sintesi del proprio lavoro. Il tempo a disposizione è fissato in tre minuti. Nella presentazione il/la candidato/a dovrà illustrare attraverso un discorso sintetico, ma organico, il tema trattato ed esplicitarne i punti essenziali in maniera simile ad un abstract di ricerca. Il/la candidato/a dovrà, pertanto, riferire discorsivamente: 1) la tematica della tesi (breve riferimento al campo di indagine prescelto); 2) la problematica (indicazione del tema/problema focalizzato); 3) la metodologia (da indicare specialmente in casi di lavori empirici e/o esplicitamente organizzati con strumenti di analisi di dati); 4) i risultati (sintesi degli elementi significativi emersi).

La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi, con eventuale lode. All'attribuzione del voto di Laurea concorrono: 1) la media ponderata di base su 110 riportata sullo "statino di laurea" (certificato storico); 2) l'elaborato finale; 3) la regolarità degli studi.

La Commissione, ai fini della determinazione del voto finale può assegnare, in aggiunta alla base di Laurea, fino a 5 punti per la valutazione dell'elaborato finale; 1 punto nel caso in cui siano presenti in carriera almeno due lodi; 1 punto nel caso in cui si siano svolte esperienze Erasmus e 1 punto allo/a studente/ssa che si laurea regolarmente in corso.

Sono garantiti almeno tre appelli distribuiti nell'anno accademico.

Annualmente la Facoltà fissa gli appelli per le sessioni di laurea e, per ognuna di queste, determina le date entro le quali: 1) caricare la domanda on line al docente relatore; 2) sostenere l'ultimo



esame, ovvero avere acquisito tutti i CFU previsti; 3) caricare la versione finale dell'elaborato. Il numero annuale degli appelli di laurea è pari a cinque (febbraio, aprile, luglio, ottobre, novembre). Il calendario delle prove finali è pubblicato sul sito web della Facoltà e sul sito web del CdS.

Art. 23. Rilevazione dell'opinione degli studenti

L'Università degli Studi di Cagliari promuove e sostiene la qualità e i processi inerenti alla rilevazione dell'opinione degli studenti, attraverso una serie di attività di elaborazione di dati da parte della CAV-CdS, anche attraverso l'acquisizione di report automatizzati già disponibili, poi discussi e analizzati in Consiglio di Corso.

Art. 24. Assicurazione della qualità

In linea con la normativa europea (principi ENQA) e nazionale (procedura AVA), tutte le componenti (coordinatore, docenti, studenti, personale non docente) del CdS si impegnano in un miglioramento continuo della didattica in tutte le sue fasi (programmazione, erogazione, monitoraggio e risultati). Tali obiettivi sono sintetizzati nel Documento di assicurazione della qualità approvato dal CdS e disponibile sul sito alla pagina "Sistema di Assicurazione Qualità".

Organismi e attori garanti di tali procedure sono: la Commissione di autovalutazione (CAV), la Commissione monitoraggio della didattica, il Coordinatore del Corso e la Referente del sistema di gestione per la qualità. Il Consiglio del Corso di Studi inserisce un punto dedicato al Sistema di Assicurazione della Qualità" all'odg di ogni assemblea per la discussione e la valutazione delle azioni e pratiche connesse.

Art. 25. Trasparenza - Modalità di trasmissione delle informazioni agli/le studenti/esse

Il [sito web del CdS](#) e quello della Facoltà di Studi Umanistici è lo strumento preferenziale per la trasmissione delle informazioni agli/le studenti/esse. Attraverso i due siti sono consultabili: il Regolamento ed i relativi allegati che determinano il funzionamento del CdS; l'Ordinamento didattico del CdS; il Percorso formativo del CdS; i calendari e gli orari delle attività didattiche; i calendari e gli orari degli appelli d'esame e di laurea; le informazioni sulle/i docenti e sugli insegnamenti; le delibere del Consiglio interclasse. Sul sito web suindicato vengono inoltre pubblicate: informazioni generali e specifiche; avvisi; modulistica; materiale didattico relativo agli insegnamenti; informazioni specifiche sulla trasparenza e la qualità.

Art. 26. Diploma Supplement

Ai sensi della normativa in vigore l'Università degli Studi di Cagliari rilascia, come supplemento al Diploma di Laurea triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* (Classe L-19), un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al percorso didattico seguito dallo/a studente/ssa per conseguire il titolo. Il Diploma Supplement, in particolare, attesta che il Corso di studi permette allo/a studente/ssa di acquisire le conoscenze e capacità culturali, metodologiche e professionali necessarie sia per la prosecuzione degli studi, sia per svolgere la professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia (D.L. 65/2017) e/o quella dell'educatore professionale socio-pedagogico (L. 205/2017).



Art. 27. Contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio

Secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 930 del 29 luglio 2022, attuativo della Legge n. 33 del 12 aprile 2022, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, a partire dall’Anno Accademico 2022/2023, fermo restando l’obbligo del possesso dei titoli di studio necessari per l’accesso ai diversi livelli della istruzione universitaria, è prevista la possibilità di iscriversi contemporaneamente a due corsi di istruzione superiore all’interno dello stesso Ateneo oppure appartenenti ad Atenei, scuole o istituti superiori a ordinamento speciale, anche esteri. Nel caso di contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio, qualora lo studente abbia già maturato CFU nel corso di prima iscrizione, il Consiglio di Corso di Studio procede al riconoscimento delle attività formative svolte; nel caso di attività formative mutate, il riconoscimento è concesso automaticamente. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un Corso di Studio, il CdS facilita la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato

Art. 28. Organizzazione del Corso di Studi e calendario didattico

L’Anno Accademico inizia, di norma, il 1° ottobre e termina il 30 settembre ed è suddiviso in due semestri.

Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun Anno Accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, i corsi da 8 e 7 CFU sono equivalenti a corsi di 60 ore di lezione. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.

Il primo semestre inizia nel mese di ottobre; il secondo decorre dalla prima settimana di marzo. Le lezioni del I semestre dovranno terminare entro il 14 gennaio, quelle del II semestre entro il 20 maggio.

Il Consiglio interclasse cura la equilibrata ripartizione delle lezioni e dei laboratori tra i due semestri, anche in considerazione del numero di CFU acquisibili per semestre dallo studente.

Il calendario delle attività didattiche viene pubblicato ogni Anno Accademico sul sito web della Facoltà.

Il docente titolare dell’insegnamento è responsabile dell’attività formativa. I [nominativi dei docenti](#) che svolgono attività didattica nel CdS e i loro *curricula* nonché i [programmi dei singoli insegnamenti](#) sono [disponibili sul sito web del CdS](#).

Art. 29. Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda ai Regolamenti d’Ateneo.



**CRITERI IMMATRICOLAZIONI E RICONOSCIMENTO
CREDITI (TITOLI PREGRESSI) IN ABBREVIAZIONE DI
CARRIERA**

**Allegato A al Regolamento didattico
dei Corso di Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione**

DATI GENERALI

Corso di studi	L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione CdS triennale (ordinamenti previgenti)
Struttura di riferimento	Facoltà di Studi Umanistici
Dipartimento di riferimento	Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Sede didattica	Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, complesso Sa Duchessa
Coordinatore	Prof. Antioco Luigi Zurru
Sito web	https://unica.it/unica/it/crs_30_34.page
Anno Accademico di riferimento	2025/2026 e precedenti
Approvazione del regolamento	Consiglio di interclasse del

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AQ	Assicurazione della qualità
CdS	Corso di Studi
CFU	Crediti formativi universitari
L	Laurea triennale
LM	Laurea magistrale
RDA	Regolamento didattico di Ateneo

Sommario



Art. 1. Condizioni di diritto

Come stabilito dall'art. 23 del RDA, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.M. 270/2004, il Consiglio interclasse può riconoscere i crediti formativi maturati in precedenti carriere o in percorsi di studi svolti in altri atenei italiani o stranieri e le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia.

L'istruttoria relativa alla valutazione di tali crediti viene svolta dalla Commissione carriere e crediti liberi sulla base di quanto di seguito stabilito.

Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui ci si avvale solo facendone richiesta alla Segreteria studenti e utilizzando l'apposita modulistica con la domanda rivolta al Consiglio di interclasse dei corsi di studio dell'Area pedagogica.

Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere immatricolati nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di Cagliari.

Il riconoscimento della carriera pregressa, processo distinto dal riconoscimento dei crediti liberi per attività a scelta dello studente (e per i casi di contemporanea iscrizione), può essere richiesto solo una volta durante l'intera carriera, fatta salva l'istanza per la correzione di errori materiali in delibere di abbreviazione o passaggio di corso. La procedura è infatti



connessa agli atti amministrativi legati al processo di immatricolazione. Si veda l'Art. 10 "Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi" del regolamento didattico del Corso di Studi:

"L'eventuale richiesta di riconoscimento di esami universitari già sostenuti (abbreviazione di carriera) dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti dopo l'immatricolazione, preferibilmente entro il primo anno di corso così da favorire una proficua organizzazione del percorso formativo. Il riconoscimento verrà valutato dalla Commissione carriere e crediti liberi e approvato dal Consiglio Interclasse.

Gli studenti che richiedano il trasferimento o il passaggio da altri CdS potranno essere immatricolati direttamente al secondo anno di corso, nel caso in cui venissero riconosciuti almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU se di esami inseriti, nel piano di studi, anche in altri anni accademici. Analogamente è possibile l'immatricolazione diretta al terzo anno con il riconoscimento di almeno 90 CFU".

La domanda per il riconoscimento crediti e abbreviazione della carriera pregressa è valida solo se presentata attraverso la modulistica resa disponibile dalla Segreteria studenti e pubblicata all'interno del portale web della Facoltà. In difetto dei requisiti richiesti le domande non saranno prese in considerazione.

Il riconoscimento è successivamente approvato con delibera del Consiglio.

Art. 2. Titoli validi

Ai fini del riconoscimento, sono ammessi al riconoscimento:

- per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* gli esami sostenuti nei percorsi di studio, anche non conclusi, di laurea triennale, di laurea quadriennale e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002. Sono altresì ammessi al riconoscimento esami sostenuti all'interno di master universitari di primo livello, dei corsi di specializzazione universitaria e di altre tipologie di percorso universitario purché rispondenti ai criteri di cui al successivo articolo 3.

Non sono riconosciute attività formative non universitarie.

Gli esami sostenuti nell'ambito di percorsi universitari non italiani potranno essere ammessi al riconoscimento solo se accompagnati dal titolo di studio straniero in originale e della documentazione necessaria prevista per il riconoscimento dei titoli stranieri, più eventuale



documentazione utile a comprendere i contenuti degli esami sostenuti, la loro consistenza in crediti, e i criteri di trasposizione in trentesimi della valutazione.

Art 3. Criteri per il riconoscimento degli esami

Possono essere riconosciuti integralmente o parzialmente solo gli insegnamenti previsti nel piano di studi della coorte di riferimento. Eventuali esami non presenti nel piano di studi, se coerenti con le finalità del corso, possono essere riconosciuti all'interno degli esami di tipo "D" a scelta degli studenti che prevedono fino ad un massimo di 12 crediti per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione*. Gli esami sostenuti nelle precedenti carriere saranno riconosciuti sulla base dei seguenti criteri:

- a) corrispondenza del settore scientifico disciplinare (SSD) rispetto a quello dell'insegnamento previsto nel corrente piano di studi.;
- b) congruità del programma rispetto a quella dell'insegnamento previsto nel corrente piano di studi;
- c) insegnamenti dei vecchi ordinamenti annuali (o il cui monte ore è pari o superiore alle 60 ore impartite) verranno considerati da 12 CFU per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione*; gli esami semestrali (o il cui monte ore è almeno pari alle 30 ore impartite) verranno considerati da 6 CFU per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione*
- d) presenza di un voto espresso in trentesimi o comunque riconducibile a questa scala di valutazione (non verranno, in questo senso, riconosciute le "idoneità", se non come attività "a scelta", laddove ritenute coerenti rispetto agli obiettivi formativi del corso)

L'impossibilità di desumere informazioni sul programma dell'insegnamento è condizione sufficiente per il non riconoscimento dell'esame.

Il confronto tra i crediti richiesti dal piano di studi e i crediti maturati nelle precedenti carriere avviene per ogni singolo esame e potrà portare al completo riconoscimento dell'esame nel caso in cui i crediti siano gli stessi oppure nel caso in cui l'esame sostenuto nella precedente carriera preveda un numero di crediti minore ad un riconoscimento parziale, con richiesta di integrazione dei crediti mancanti. Viceversa, nel caso in cui un esame di precedente carriera eccedesse in numero di crediti a quello previsto nel piano di



studi potrà essere riconosciuto, oltre all'esame in oggetto, anche un esame parziale di tipo "d" (esami a scelta dello studente) pari al numero di crediti rimanente.

Gli esami degli insegnamenti che nel CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* sono stati indicati in ordinamento come requisiti minimi necessari ai sensi dell'allegato B del D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido), in quanto finalizzati ad affrontare i contenuti specifici "sull'infanzia 0-3 anni" per consentire l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia non potranno essere convalidati che per il 50% del valore in crediti previsto dal piano di studi, salvo che la Commissione a suo insindacabile giudizio non ne ravveda gli estremi per individuare gli indispensabili argomenti su "infanzia 0-3 anni". A tali insegnamenti si collegano altrettanti laboratori obbligatori (vedi anche art. 4) Tali insegnamenti sono:

SSD	Insegnamento	CFU previsti	CFU convalidabili
M-PED/01	pedagogia dell'infanzia	6 CFU	3 CFU
M-PED/02	letteratura per l'infanzia e l'adolescenza	12 CFU	6 CFU
M-PSI/04	psicologia dello sviluppo	6 CFU	3 CFU
M-PED/04	progettazione e valutazione dei servizi educativi	12 CFU	6 CFU
M-PED/03	metodologie del gioco e dell'animazione	12 CFU	6 CFU

Non vengono riconosciuti esami frutto di precedenti riconoscimenti (RCN) o convalide (CNV).

Qualora nella domanda di riconoscimento fossero presenti più esami compatibili con quelli oggetto di convalida, ma eccedenti rispetto ai crediti previsti dal piano di studi, saranno selezionati gli esami il cui contenuto sia più affine a quelli previsti nel piano di studi e, in caso di equivalenza, quelli con il voto più alto. Gli esami convalidati saranno computati ai fini della media.

Come stabilito nel regolamento didattico del corso di studi, sulla base di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio interclasse ha stabilito un vincolo temporale per il riconoscimento degli esami in relazione all'obsolescenza dei contenuti data sia dall'oblio delle conoscenze acquisite nello studio, sia dalla rapidità con la quale le discipline scientifiche ridefiniscono i propri contenuti e le metodologie cambiano nel loro approccio alla ricerca. A questo scopo il Corso di Studi stabilisce che la convalida dei CFU di esami sostenuti in precedenti carriere subisca una decurtazione del 50% dopo dieci anni dalla data di sostenimento dell'esame e non dia luogo ad alcun riconoscimento dopo venti anni.

I crediti convalidabili non potranno essere in ogni caso essere superiori all'80% dei crediti previsti nel piano di studi (ossia 144 CFU riconoscibili per il percorso triennale in Scienze



dell'educazione e della formazione. L'esame finale (elaborato finale/tesi di laurea) non può essere convalidato da precedenti carriere.

Art. 4 Riconoscimento laboratori e tirocinio

I laboratori sostenuti presso altri corsi di laurea, inclusi quelli svolti nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85/bis), non sono convalidabili. Esperienze lavorative o altre esperienze professionalizzanti non sono equiparabili ai laboratori. Laboratori svolti nello stesso corso di studi iniziato presso altre università italiane, ovvero nel caso di "passaggio" da altro Ateneo, potranno essere convalidati solo se corrispondenti a quelli previsti nel piano di studi vigente. In modo particolare i laboratori del CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* devono risultare conformi a quanto previsto dal D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido). Il tirocinio formativo può essere riconosciuto solo sulla base dei criteri previsti dal corrispondente regolamento dei Corsi di studio dell'Area pedagogica che prevede, tra le altre cose, la presenza di un progetto formativo ben delineato e l'individuazione di un tutor interno all'ente con la qualifica di educatore o pedagogista (per il CdS triennale).

Art. 5 Riconoscimento lingua inglese

Relativamente alle istanze di abbreviazione di carriera, sono riconoscibili esami di lingua inglese precedentemente sostenuti se corrispondenti al livello A2 o superiore presentando domanda al CLA per ottenere il riconoscimento del livello linguistico nell'ambito del Progetto Lingua Inglese UNICA-CLA. In caso di test computerizzato non devono essere trascorsi più di 5 anni.

Il possesso di eventuali certificazioni internazionali precedentemente conseguite potrà essere presentato al CLA al momento della convocazione al "placement test" obbligatorio.

Le indicazioni specifiche sono reperibili nel Vademecum consultabile al seguente link:

<https://web.unica.it/unica/protected/345395/0/def/ref/GNC256267/>

Maggiori informazioni sul sito del CLA

(https://www.unica.it/unica/it/progetto_unica_cla.page).

Art. 6 Immatricolazione in abbreviazioni di carriera

Gli studenti e le studentesse verranno immatricolati al primo anno, nonostante l'eventualità di esami riconosciuti, quando questi complessivamente non raggiungano le soglie di seguito indicate.

CdS Triennale in Scienze dell'educazione e della formazione



Immatricolazione **al secondo anno** e conseguente adozione del percorso formativo (piano di studi) dell'anno precedente se il riconoscimento in crediti è di almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU se di esami inseriti, nel piano di studi complessivo.

Immatricolazione **al terzo anno** con il possesso di almeno 90 CFU.

Art. 7 Trasferimenti e Passaggi

Lo studente che effettua trasferimento o passaggio da altri Corsi di studio, anche di altri Atenei, e che richiede iscrizione al CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* ha diritto al riconoscimento degli esami nella conformità dei requisiti indicati dal presente Allegato. Come previsto dal regolamento didattico del Corso di Studi, a numero chiuso sulla base di una programmazione definita a livello locale, l'immatricolazione potrà avvenire solo a seguito del superamento del test di ingresso e sulla base delle disponibilità di posti previsti per l'anno di immatricolazione di spettanza.

Art. 8 Trasferimento da analogo corso di altro Ateneo

Il trasferimento da altro Corso di studi di altro Ateneo è subordinato al superamento del test di selezione presso l'Università di Cagliari. Il passaggio dà diritto al riconoscimento di tutti gli esami e i relativi laboratori già sostenuti nell'intera carriera universitaria precedente nonché al mantenimento dell'anno di iscrizione di provenienza.

I tirocini sostenuti presso il Corso di studi in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Ateneo di provenienza possono dare diritto al riconoscimento, intero o parziale, se rispondenti al numero di ore previsto per i due tirocini inseriti nel piano di studi del Corso in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Università di Cagliari.

Art. 9 Iscrizione a doppia laurea

Il D.M. 930/2022, all'art. 2, comma 1 che, prevede che sia consentita “*l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse [...] qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative*”. La Direzione per la Didattica e l'Orientamento dell'Ateneo di Cagliari con la nota prot. 43466/2023 precisa che sia ciascun corso di laurea o di laurea magistrale a determinare la base di calcolo per la differenziazione delle attività formative, precisando



“che la base di calcolo sia l’offerta didattica programmata e in particolare i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrativi e ulteriori nonché ai relativi CFU”. La verifica dei requisiti mediante il calcolo teso a verificare che i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative è affidata alla Commissione carriere e crediti liberi.

Sulla base del D.M. 930/2022, art. 5 comma 1, nel caso di doppia iscrizione lo studente/studentessa può presentare alla segreteria studenti istanza di riconoscimento delle attività formative svolte in uno dei corsi di studio in cui risulta contemporaneamente iscritto/a. Nel caso di attività formative mutate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura didattica competente dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente/studentessa di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Il riconoscimento riguarderà attività formative con il medesimo programma ad esclusione dei laboratori, tirocini. Gli insegnamenti indicati in ordinamento come requisiti minimi necessari ai sensi dell’allegato B del D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido) saranno invece analizzati nel dettaglio a partire dai contenuti formativi al fine di verificare che siano garantiti i contenuti specifici “sull’infanzia 0-3 anni” previsti dal decreto (vedi anche Art. 3).



CRITERI IMMATRICOLAZIONI E RICONOSCIMENTO CREDITI (TITOLI PREGRESSI) IN ABBREVIAZIONE DI CARRIERA

Allegato A al Regolamento didattico dei Corso di Studi in Scienze dell’Educazione e della Formazione

DATI GENERALI

Corso di studi	L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione CdS triennale (ordinamenti previgenti)
Struttura di riferimento	Facoltà di Studi Umanistici
Dipartimento di riferimento	Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Sede didattica	Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, complesso Sa Duchessa
Coordinatore	Prof. Antioco Luigi Zuru
Sito web	https://unica.it/unica/it/crs_30_34.page
Anno Accademico di riferimento	2025/2026 e precedenti
Approvazione del regolamento	Consiglio di interclasse del

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AQ	Assicurazione della qualità
CdS	Corso di Studi
CFU	Crediti formativi universitari
L	Laurea triennale
LM	Laurea magistrale
RDA	Regolamento didattico di Ateneo



Sommario

Art. 1. Condizioni di diritto.....	3
Art. 2. Titoli validi.....	4
Art 3. Criteri per il riconoscimento degli esami	4
Art. 4 Riconoscimento laboratori e tirocinio.....	6
Art. 5 Riconoscimento lingua inglese.....	6
Art. 6 Immatricolazione in abbreviazioni di carriera.....	6
Art. 7 Trasferimenti e Passaggi	7
Art. 8 Trasferimento da analogo corso di altro Ateneo	7
Art. 9 Iscrizione a doppia laurea	7



Art. 1. Condizioni di diritto

Come stabilito dall'art. 23 del RDA, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.M. 270/2004, il Consiglio interclasse può riconoscere i crediti formativi maturati in precedenti carriere o in percorsi di studi svolti in altri atenei italiani o stranieri e le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia. L'istruttoria relativa alla valutazione di tali crediti viene svolta dalla Commissione carriere e crediti liberi sulla base di quanto di seguito stabilito.

Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui ci si avvale solo facendone richiesta alla Segreteria studenti e utilizzando l'apposita modulistica con la domanda rivolta al Consiglio di interclasse dei corsi di studio dell'Area pedagogica.

Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere immatricolati nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di Cagliari.

Il riconoscimento della carriera pregressa, processo distinto dal riconoscimento dei crediti liberi per attività a scelta dello studente (e per i casi di contemporanea iscrizione), può essere richiesto solo una volta durante l'intera carriera, fatta salva l'istanza per la correzione di errori materiali in delibere di abbreviazione o passaggio di corso. La procedura è infatti connessa agli atti amministrativi legati al processo di immatricolazione. Si veda l'Art. 10 "Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi" del regolamento didattico del Corso di Studi:

"L'eventuale richiesta di riconoscimento di esami universitari già sostenuti (abbreviazione di carriera) dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti dopo l'immatricolazione, preferibilmente entro il primo anno di corso così da favorire una proficua organizzazione del percorso formativo. Il riconoscimento verrà valutato dalla Commissione carriere e crediti liberi e approvato dal Consiglio Interclasse.

Gli studenti che richiedano il trasferimento o il passaggio da altri CdS potranno essere immatricolati direttamente al secondo anno di corso, nel caso in cui venissero riconosciuti almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU se di esami inseriti, nel piano di studi, anche in altri anni accademici. Analogamente è possibile l'immatricolazione diretta al terzo anno con il riconoscimento di almeno 90 CFU".

La domanda per il riconoscimento crediti e abbreviazione della carriera pregressa è valida solo se presentata attraverso la modulistica resa disponibile dalla Segreteria studenti e pubblicata all'interno del portale web della Facoltà. In difetto dei requisiti richiesti le domande non saranno prese in considerazione.

Il riconoscimento è successivamente approvato con delibera del Consiglio.



Art. 2. Titoli validi

Ai fini del riconoscimento, sono ammessi al riconoscimento:

- per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* gli esami sostenuti nei percorsi di studio, anche non conclusi, di laurea triennale, di laurea quadriennale e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002. Sono altresì ammessi al riconoscimento esami sostenuti all'interno di master universitari di primo livello, dei corsi di specializzazione universitaria e di altre tipologie di percorso universitario purché rispondenti ai criteri di cui al successivo articolo 3.

Non sono riconosciute attività formative non universitarie.

Gli esami sostenuti nell'ambito di percorsi universitari non italiani potranno essere ammessi al riconoscimento solo se accompagnati dal titolo di studio straniero in originale e della documentazione necessaria prevista per il riconoscimento dei titoli stranieri, più eventuale documentazione utile a comprendere i contenuti degli esami sostenuti, la loro consistenza in crediti, e i criteri di trasposizione in trentesimi della valutazione.

Art 3. Criteri per il riconoscimento degli esami

Possono essere riconosciuti integralmente o parzialmente solo gli insegnamenti previsti nel piano di studi della coorte di riferimento. Eventuali esami non presenti nel piano di studi, se coerenti con le finalità del corso, possono essere riconosciuti all'interno degli esami di tipo "D" a scelta degli studenti che prevedono fino ad un massimo di 12 crediti per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione*. Gli esami sostenuti nelle precedenti carriere saranno riconosciuti sulla base dei seguenti criteri:

- a) corrispondenza del settore scientifico disciplinare (SSD) rispetto a quello dell'insegnamento previsto nel corrente piano di studi.;
- b) congruità del programma rispetto a quella dell'insegnamento previsto nel corrente piano di studi;
- c) insegnamenti dei vecchi ordinamenti annuali (o il cui monte ore è pari o superiore alle 60 ore impartite) verranno considerati da 12 CFU per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione*; gli esami semestrali (o il cui monte ore è almeno pari alle 30 ore impartite) verranno considerati da 6 CFU per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione*
- d) presenza di un voto espresso in trentesimi o comunque riconducibile a questa scala di valutazione (non verranno, in questo senso, riconosciute le "idoneità", se non come attività "a scelta", laddove ritenute coerenti rispetto agli obiettivi formativi del corso)

L'impossibilità di desumere informazioni sul programma dell'insegnamento è condizione sufficiente per il non riconoscimento dell'esame.



Il confronto tra i crediti richiesti dal piano di studi e i crediti maturati nelle precedenti carriere avviene per ogni singolo esame e potrà portare al completo riconoscimento dell'esame nel caso in cui i crediti siano gli stessi oppure nel caso in cui l'esame sostenuto nella precedente carriera preveda un numero di crediti minore ad un riconoscimento parziale, con richiesta di integrazione dei crediti mancanti. Viceversa, nel caso in cui un esame di precedente carriera eccedesse in numero di crediti a quello previsto nel piano di studi potrà essere riconosciuto, oltre all'esame in oggetto, anche un esame parziale di tipo "d" (esami a scelta dello studente) pari al numero di crediti rimanente.

Gli esami degli insegnamenti che nel CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* sono stati indicati in ordinamento come requisiti minimi necessari ai sensi dell'allegato B del D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido), in quanto finalizzati ad affrontare i contenuti specifici "sull'infanzia 0-3 anni" per consentire l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia non potranno essere convalidati che per il 50% del valore in crediti previsto dal piano di studi, salvo che la Commissione a suo insindacabile giudizio non ne ravveda gli estremi per individuare gli indispensabili argomenti su "infanzia 0-3 anni". A tali insegnamenti si collegano altrettanti laboratori obbligatori (vedi anche art. 4) Tali insegnamenti sono:

SSD	Insegnamento	CFU previsti	CFU convalidabili
M-PED/01	pedagogia dell'infanzia	6 CFU	3 CFU
M-PED/02	letteratura per l'infanzia e l'adolescenza	12 CFU	6 CFU
M-PSI/04	psicologia dello sviluppo	6 CFU	3 CFU
M-PED/04	progettazione e valutazione dei servizi educativi	12 CFU	6 CFU
M-PED/03	metodologie del gioco e dell'animazione	12 CFU	6 CFU

Non vengono riconosciuti esami frutto di precedenti riconoscimenti (RCN) o convalide (CNV).

Qualora nella domanda di riconoscimento fossero presenti più esami compatibili con quelli oggetto di convalida, ma eccedenti rispetto ai crediti previsti dal piano di studi, saranno selezionati gli esami il cui contenuto sia più affine a quelli previsti nel piano di studi e, in caso di equivalenza, quelli con il voto più alto. Gli esami convalidati saranno computati ai fini della media.

Come stabilito nel regolamento didattico del corso di studi, sulla base di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio interclasse ha stabilito un vincolo temporale per il riconoscimento degli esami in relazione all'obsolescenza dei contenuti data sia dall'oblio delle conoscenze acquisite nello studio, sia dalla rapidità con la quale le discipline scientifiche ridefiniscono i propri contenuti e le metodologie cambiano nel loro approccio alla ricerca. A questo scopo il Corso di Studi stabilisce che la convalida dei CFU di esami sostenuti in precedenti carriere subisca una decurtazione del 50% dopo dieci anni dalla data di sostenimento dell'esame e non dia luogo ad alcun riconoscimento dopo venti anni.

I crediti convalidabili non potranno essere in ogni caso essere superiori all'80% dei crediti previsti nel piano di studi (ossia 144 CFU riconoscibili per il percorso triennale in Scienze dell'educazione e



della formazione. L'esame finale (elaborato finale/tesi di laurea) non può essere convalidato da precedenti carriere.

Art. 4 Riconoscimento laboratori e tirocinio

I laboratori sostenuti presso altri corsi di laurea, inclusi quelli svolti nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85/bis), non sono convalidabili. Esperienze lavorative o altre esperienze professionalizzanti non sono equiparabili ai laboratori. Laboratori svolti nello stesso corso di studi iniziato presso altre università italiane, ovvero nel caso di "passaggio" da altro Ateneo, potranno essere convalidati solo se corrispondenti a quelli previsti nel piano di studi vigente. In modo particolare i laboratori del CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* devono risultare conformi a quanto previsto dal D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido).

Il tirocinio formativo può essere riconosciuto solo sulla base dei criteri previsti dal corrispondente regolamento dei Corsi di studio dell'Area pedagogica che prevede, tra le altre cose, la presenza di un progetto formativo ben delineato e l'individuazione di un tutor interno all'ente con la qualifica di educatore o pedagoga (per il CdS triennale).

Art. 5 Riconoscimento lingua inglese

Relativamente alle istanze di abbreviazione di carriera, sono riconoscibili esami di lingua inglese precedentemente sostenuti se corrispondenti al livello A2 o superiore presentando domanda al CLA per ottenere il riconoscimento del livello linguistico nell'ambito del Progetto Lingua Inglese UNICA-CLA. In caso di test computerizzato non devono essere trascorsi più di 5 anni.

Il possesso di eventuali certificazioni internazionali precedentemente conseguite potrà essere presentato al CLA al momento della convocazione al "placement test" obbligatorio.

Le indicazioni specifiche sono reperibili nel Vademecum consultabile al seguente link:

<https://web.unica.it/unica/protected/345395/0/def/ref/GNC256267/>

Maggiori informazioni sul sito del CLA (https://www.unica.it/unica/it/progetto_unica_cla.page).

Art. 6 Immatricolazione in abbreviazioni di carriera

Gli studenti e le studentesse verranno immatricolati al primo anno, nonostante l'eventualità di esami riconosciuti, quando questi complessivamente non raggiungano le soglie di seguito indicate.

CdS Triennale in Scienze dell'educazione e della formazione

Immatricolazione **al secondo anno** e conseguente adozione del percorso formativo (piano di studi) dell'anno precedente se il riconoscimento in crediti è di almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU se di esami inseriti, nel piano di studi complessivo.

Immatricolazione **al terzo anno** con il possesso di almeno 90 CFU.



Art. 7 Trasferimenti e Passaggi

Lo studente che effettua trasferimento o passaggio da altri Corsi di studio, anche di altri Atenei, e che richiede iscrizione al CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* ha diritto al riconoscimento degli esami nella conformità dei requisiti indicati dal presente Allegato. Come previsto dal regolamento didattico del Corso di Studi, a numero chiuso sulla base di una programmazione definita a livello locale, l'immatricolazione potrà avvenire solo a seguito del superamento del test di ingresso e sulla base delle disponibilità di posti previsti per l'anno di immatricolazione di spettanza.

Art. 8 Trasferimento da analogo corso di altro Ateneo

Il trasferimento da altro Corso di studi di altro Ateneo è subordinato al superamento del test di selezione presso l'Università di Cagliari. Il passaggio dà diritto al riconoscimento di tutti gli esami e i relativi laboratori già sostenuti nell'intera carriera universitaria precedente nonché al mantenimento dell'anno di iscrizione di provenienza.

I tirocini sostenuti presso il Corso di studi in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Ateneo di provenienza possono dare diritto al riconoscimento, intero o parziale, se rispondenti al numero di ore previsto per i due tirocini inseriti nel piano di studi del Corso in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Università di Cagliari.

Art. 9 Iscrizione a doppia laurea

Il D.M. 930/2022, all'art. 2, comma 1 che, prevede che sia consentita *“l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse [...] qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative”*. La Direzione per la Didattica e l'Orientamento dell'Ateneo di Cagliari con la nota prot. 43466/2023 precisa che sia ciascun corso di laurea o di laurea magistrale a determinare la base di calcolo per la differenziazione delle attività formative, precisando *“che la base di calcolo sia l'offerta didattica programmata e in particolare i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrativi e ulteriori nonché ai relativi CFU”*. La verifica dei requisiti mediante il calcolo teso a verificare che i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative è affidata alla Commissione carriere e crediti liberi.

Sulla base del D.M. 930/2022, art. 5 comma 1, nel caso di doppia iscrizione lo studente/ studentessa può presentare alla segreteria studenti istanza di riconoscimento delle attività formative svolte in uno dei corsi di studio in cui risulta contemporaneamente iscritto/a. Nel caso di attività formative mutate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura didattica competente dell'altro corso di studio può promuovere l'organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente/studentessa di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Il riconoscimento riguarderà attività formative con il medesimo programma ad esclusione dei laboratori, tirocini. Gli insegnamenti indicati in ordinamento come requisiti minimi necessari ai sensi dell'allegato B del D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido) saranno invece analizzati nel dettaglio a partire dai contenuti formativi al fine di verificare che siano garantiti i contenuti specifici "sull'infanzia 0-3 anni" previsti dal decreto (vedi anche Art. 3).



Università degli Studi di Cagliari

**INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI E PER IL
RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE
EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO**

**Allegato B al Regolamento didattico
del Corso di studio in Scienze dell'Educazione e della Formazione**

DATI GENERALI

Corsi di studi	L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione CdS triennale (ordinamenti previgenti)
Struttura di riferimento	Facoltà di Studi Umanistici
Dipartimento di riferimento	Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Sede didattica	Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, complesso Sa Duchessa
Coordinatore	Prof. Antioco Luigi Zurru
Sito web	https://unica.it/unica/it/crs_30_34.page
Anno Accademico di riferimento	2025/2026 e precedenti
Approvazione del regolamento	Consiglio di interclasse del

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AQ	Assicurazione della qualità
CdS	Corso di Studi
CFU	Crediti formativi universitari
L	Laurea triennale
LM	Laurea magistrale
LOT	Laboratorio di Orientamento al Tirocinio
RDA	Regolamento didattico di Ateneo

Sommario

Art. 1	Normativa di riferimento	4
Art. 2	Destinatari – requisiti – scadenze	4
Art. 3	Strutture abilitate a ospitare attività di tirocini	4
Art. 4	Laboratori a supporto delle attività di Tirocinio.....	5
Art. 5	Come si attiva un tirocinio	5
Art. 6	Durata.....	6
Art. 7	Relazione	7
Art. 8	Obblighi dell'Università.....	7
Art. 9	Garanzie Assicurative.....	7
Art. 10	Tutorato	8
Art. 11	Obblighi del tirocinante.....	8
Art. 12	Obblighi del soggetto ospitante	8
Art. 13	Certificazione	9
Art. 14	Riconoscimento attività di tirocinio sostitutive alle curricolari	9
Art. 15	Commissione Tirocini	11
Art. 16	Disposizioni finali	11

In breve. Cosa è necessario fare prima di avviare il tirocinio

Premesso che questa pagina non sostituisce la lettura dell'intero documento Allegato al regolamento a cui si rimanda, la studentessa/lo studente sono invitati a prendere visione di quanto segue:

I tirocini formativi obbligatori del CdS triennale in Scienze dell'educazione e della formazione, possono essere svolti solo in enti appositamente convenzionati con la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari e autorizzati ad ospitare tirocinanti delle lauree pedagogiche. Gli enti ospitanti devono essere in possesso dei requisiti previsti e descritti nel seguente Allegato e compaiono, una volta finalizzata la loro convenzione con l'Università di Cagliari, nello Spazio Moodle dedicato ai tirocini (per il CdS triennale L-19: <https://elearning.unica.it/course/view.php?id=508>;

1) Stipula della convenzione tra Facoltà di Studi Umanistici ed ente esterno

Qualora l'ente presso il quale lo studente/la studentessa intendono svolgere il tirocinio non sia convenzionato, è necessario che si stipuli una nuova convenzione, procedendo, innanzitutto, all'accertamento del possesso del requisito fondamentale, ovvero la presenza nell'organico dell'ente di una figura qualificata a fungere da tutor interno per il tirocinio, per i/le tirocinanti della classe L19, la medesima laurea triennale, oppure laurea triennale equipollente (in Scienze dell'Educazione e della Formazione di vecchio ordinamento e/o classe), oppure laurea magistrale di area pedagogica, o laurea equipollente (quadriennale di vecchio ordinamento, in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione); Se verrà accertato il requisito di cui sopra, sarà possibile e necessario stipulare apposita convenzione. L'ente dovrà compilare [online la scheda di adesione e autopresentazione](#), raggiungibile anche dal sito del corso: una volta che sia accertata, da parte della Commissione Tirocini, l'ammissibilità dell'ente a ospitare tirocini, il responsabile dell'Ufficio Tirocini della Facoltà di Studi Umanistici invierà appositi moduli di convenzione con richiesta di firma al responsabile dell'ente. I documenti, compilati e firmati, verranno inoltrati al Presidente di Facoltà affinché apponga la propria firma con modalità digitale. A quel punto la convenzione sarà stata regolarmente stipulata e copia della stessa verrà girata all'ente. La scheda di autopresentazione, privata dei dati sensibili, sarà quindi resa visibile a studenti/esse dei corsi pedagogici, in modo che l'ente possa eventualmente essere scelto per altri tirocini.

2) Modulo progetto e attivazione del tirocinio

La studentessa/lo studente dovrà formulare il progetto formativo di tirocinio insieme al tutor interno all'ente prescelto, facendo sì che questo stesso progetto sia il coronamento del percorso formativo svolto nel Laboratorio di Orientamento al Tirocinio, introdotto a partire dall'A.A. 2021/22, obbligatorio e propedeutico all'esperienza di tirocinio per gli studenti triennali e magistrali immatricolati nello stesso anno accademico. Il primo tirocinio della triennale L19 del nuovo ordinamento dovrà svolgersi, al secondo anno di corso, in struttura educativa per l'infanzia 0-3 anni, il secondo tirocinio della triennale L19 del nuovo ordinamento, acquisiti almeno 100 CFU, in strutture diverse da quelle per l'infanzia 0-3 anni; il tirocinio della triennale L19 del vecchio ordinamento, avvenuta l'acquisizione di almeno 100 CFU. Nel progetto formativo dovranno essere indicati tutti i requisiti relativi all'adeguatezza dell'ente ospitante: in caso di valutazione positiva, il docente tutor dovrà firmare il documento e riconsegnarlo al/alla tirocinante, che a sua volta lo invierà all'Ufficio Tirocini (vedi: https://unica.it/unica/it/crs_30_34_23.page) che provvederà all'attivazione del tirocinio e alla consegna del Registro delle Presenze.

3) Svolgimento e conclusione del tirocinio

Durante il tirocinio, tirocinante ed ente dovranno compilare il Registro Presenze. Una volta ultimato il tirocinio, il/la tirocinante dovrà scrivere la relazione, seguendo le linee indicate nell'articolo 7 del presente Allegato e in appendice, e presentarli al docente tutor insieme al Registro presenze. Se tutto a posto, il docente tutor universitario restituirà al/la tirocinante la relazione firmata. Il/la tirocinante dovrà far pervenire il Registro Presenze (firmato dal tutor dell'ente), la relazione all'Ufficio Tirocini, che comunicherà al Consiglio delle lauree pedagogiche per la relativa ratifica. Al termine del tirocinio, tirocinante e figura dell'ente dovranno rispondere ai questionari di propria competenza rispettivamente ai link: - <https://tinyurl.com/UNICA-QTS> (studenti/esse) - <https://tinyurl.com/UNICA-QTE> (enti).

Art. 1 Normativa di riferimento

Lo svolgimento dei tirocini degli studenti iscritti al Corso di Studi in Scienze dell'educazione e della Formazione della classe L-19, presso la Facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari, è disciplinato dal seguente articolato.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme contenute nella legge 196/97, art. 18, dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25-3-98 n°142 e dalla circolare del medesimo Ministero del Lavoro n°92 del 15-7-98. Direttiva n. 2/2005. DECRETO 22 marzo 2006.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera D, della L. 196/97 i tirocini obbligatori non costituiscono rapporto di lavoro.

Art. 2 Destinatari – requisiti – scadenze

Possono accedere ai tirocini promossi dall'Università di Cagliari gli studenti regolarmente iscritti:

- a) al secondo anno del Corso di Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L-19, Ordinamento 2019, codice corso 30/34) per il primo tirocinio inerente alla professionalità dell'educatore per i servizi educativi per l'infanzia (e da svolgersi obbligatoriamente presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017).
- b) al Corso di Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L-19, Ordinamento 2019, codice corso 30/34) che abbiano maturato almeno 100 CFU per il secondo tirocinio inerente alla professionalità dell'educatore professionale socio-pedagogico (da svolgersi in strutture diverse da quelle infanzia-nido, quali: scuole, istituzioni ed enti educativi e formativi, aziende pubbliche e private e strutture della pubblica amministrazione. Questo tirocinio potrà anche prevedere soggiorni presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali);
- c) ai vecchi Corsi di Studi dell'Area pedagogica secondo le modalità e sulla base dei loro Piani di Studio

Principale finalità dei tirocini è quella di completare e approfondire la preparazione teorica della didattica frontale. Le attività di tirocinio, inoltre, sono finalizzate all'apprendimento e al perfezionamento di competenze professionali.

Le domande di tirocinio, su apposita modulistica, dovranno essere consegnate all'Ufficio Tirocini, Segreteria di Presidenza della Facoltà di Studi Umanistici secondo gli orari e le modalità previste nel sito della Facoltà.

Art. 3 Strutture abilitate a ospitare attività di tirocini

Possono essere sede di tirocinio le strutture pubbliche e private che abbiano finalità socio-educative e che abbiano al proprio interno una figura professionale qualificata per svolgere la funzione di tutor: Educatore (solo per la laurea nella classe L-19) o Pedagogista. Possono essere sede di tirocinio anche gli studi professionali abilitati all'esercizio dell'una o dell'altra professione.

Il Consiglio dei CdS ha identificato i seguenti ambiti o aree di tirocinio prioritari:

- Integrazione e ri-socializzazione
- Inclusione e disabilità
- Istruzione e formazione continua
- Attività ludico-sportive e artistico-culturali
- Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
- Esecuzione penale
- Servizi educativi
- Strutture infanzia-nido
- Studi professionali

Il periodo di tirocinio non può in nessun caso essere retribuito né configurarsi come rapporto di lavoro a tempo determinato.

È prevista la possibilità del riconoscimento di attività extrauniversitarie ai fini del tirocinio sulla base delle modalità definite nell'art. 14.

Art. 4 Laboratori a supporto delle attività di Tirocinio

I Laboratori di supporto alle attività di Tirocinio sono stati istituiti per accompagnare gli studenti e le studentesse allo svolgimento del tirocinio formativo e deve essere frequentato obbligatoriamente prima del suo inizio.

Il laboratorio del CdS triennale L-19 in Scienze dell'Educazione e della Formazione (30/34), istituito a partire dall'A.A. 2021/22, è collocato nel II semestre del primo anno e si svolge in tre distinte edizioni.

Per la collocazione delle diverse edizioni si veda il regolamento didattico del proprio CdS e si consulti il sito.

Il Laboratorio sarà seguito da un/una tutor che, con la supervisione della Commissione tirocini, avrà cura di formare e informare sui diversi aspetti connessi ai tirocini formativi sia sul piano normativo, su quello deontologico, relazionale professionale; sul piano della conoscenza degli ambiti e della progettazione, rendicontazione e valutazione dell'esperienza di tirocinio. In particolare, il compito del/della tutor sarà quello di predisporre attività pratiche, di gruppo e/o individuali, necessarie alla scelta dell'ente, alla redazione del progetto di tirocinio, alla stesura della relazione finale.

Le attività del laboratorio avranno a disposizione uno spazio dedicato ai Tirocini nella piattaforma Moodle di Ateneo (<https://elearning.unica.it/>) dove sono anche disponibili informazioni e modulistica.

Il laboratorio è obbligatorio anche per coloro che hanno intenzione di chiedere la convalida di attività extrauniversitarie ai fini del tirocinio¹, ai sensi dell'Art. 14. In questo caso il laboratorio rappresenterà un'occasione per ripensare l'esperienza svolta, approfondirla e redigere la relazione prevista per ottenere il riconoscimento dei crediti di tirocinio (e nel caso in cui non venisse riconosciuta tale attività extrauniversitaria, avere la possibilità di accedere ai tirocini). Il laboratorio dovrà dunque essere svolto prima di presentare la domanda alla Commissione con le procedure previste nell'Art. 14.

Resta inteso che il laboratorio non dovrà essere obbligatoriamente frequentato dagli studenti e le studentesse immatricolati/e prima della sua istituzione.

Art. 5 Come si attiva un tirocinio

Gli studenti che devono svolgere il tirocinio, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, dovranno:

- frequentare il LOT, che è condizione preliminare e indispensabile per poter accedere ai tirocini e che faciliterà la scelta della struttura e la messa a punto del progetto di tirocinio;
- consultare la banca dati delle strutture (pubblicata sul sito del Corso di Studi e nello spazio Moodle appositamente dedicato ai Tirocini) alla ricerca dell'ente dove svolgere il proprio tirocinio;

¹ Ivi compresi, pertanto, anche gli studenti immatricolati nel CdS Magistrale LM50 e LM85 nell'AA 2021/2022.

- contattare il tutor della struttura di proprio interesse, dopo aver individuato l'ente, verificare la disponibilità e il periodo di svolgimento;
- mettere a punto il progetto di tirocinio sulla base delle indicazioni fornite dal tutor della struttura ospitante e seguendo i suggerimenti e le istruzioni fornite dal tutor del LOT, usando la modulistica presente all'interno dello spazio Moodle appositamente dedicato ai tirocini;
- prendere contatto con il docente-tutor assegnato sulla base delle iniziali del proprio cognome (la tabella nella quale sono indicati i docenti è presente nello spazio Moodle). Il docente tutor, al quale si può far riferimento per indicazioni connesse allo svolgimento e rielaborazione dell'esperienza, avrà cura alla fine del tirocinio di rivedere e approvare la relazione finale.
- consegnare il documento, opportunamente controfirmato dal tutor del LOT, all'Ufficio Tirocini, secondo le modalità indicate nello spazio tirocini in Moodle.

È prevista la possibilità che la struttura ospitante venga ricercata direttamente dallo studente, il quale provvederà a segnalare all'Ufficio Tirocini la disponibilità della stessa. L'Ufficio, consultata la Commissione Tirocini per accertarne i pre-requisiti, procederà a predisporre la Convenzione che verrà stipulata dalla Presidenza della Facoltà di Studi Umanistici.

Si ricorda che possono essere convenzionate solo strutture che presentano le figure professionali dell'educatore (per ospitare tirocini della L-19) o del pedagogo. Contestualmente, le strutture compileranno la scheda di autopresentazione contenuta nello spazio dedicato ai tirocini del sito dei CdS dell'Area Pedagogica, contenente informazioni utili per gli studenti.

La data d'inizio del tirocinio deve essere successiva di almeno 3 giorni alla consegna del progetto formativo all'Ufficio Tirocini e definita in modo da concordare le esigenze della struttura, del tirocinante, i tempi tecnici dell'Ufficio Tirocini per la registrazione, la predisposizione di documenti e del registro di frequenza del tirocinante.

Prima dell'inizio del tirocinio, al tirocinante sarà consegnato un registro individuale di frequenza, nel quale dovrà indicare la sede di svolgimento, le attività giornalmente svolte ed il numero delle ore effettuate; il registro dovrà essere firmato dal tutor aziendale al termine dell'esperienza formativa.

Qualora lo studente dovesse svolgere, di sua iniziativa, un numero di ore superiore a quello previsto, le ore eccedenti non saranno né convalidate né convertite in crediti formativi.

Art. 6 Durata

a) Il tirocinio del CdS in **SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (CLASSE L-19 Ordinamento 2019 ovvero studenti immatricolati a partire dall'Anno Accademico 2019-2020 e seguenti oppure transitati a tale nuovo ordinamento)**, è suddiviso in due distinte esperienze di **125 ore (5 CFU)**, di cui una è attivata al secondo anno di corso ed è obbligatoriamente da svolgersi presso i servizi educativi per l'Infanzia di cui all'Art. 2, Comma 3 del Decreto Legislativo nr. 65 del 2017 (nidi e micronidi, sezioni Primavera, servizi integrativi quali: spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare); e l'altra al terzo anno di corso e può prendere avvio al momento dell'avvenuta maturazione di almeno 100 crediti e potrà svolgersi in scuole, istituzioni ed enti educativi e formativi, aziende e strutture della pubblica amministrazione e possono anche prevedere soggiorni presso altre università italiane ed estere anche nel quadro di accordi internazionali. Le 125 ore di ciascuna esperienza di tirocinio sono, inoltre, da intendersi suddivise in 10 (dieci) ore di tirocinio indiretto (progettazione e relazione finale) e 115 di tirocinio diretto, da svolgersi nella struttura.

b) Il tirocinio dei CdS triennali il cui ordinamento è precedente a quelli indicati al punto a del presente articolo, ha una durata indicata nei rispettivi piani di studio consultabili nell'archivio degli ordinamenti degli anni precedenti, reperibile nel sito dei CdS dell'Area Pedagogica.

La durata del tirocinio non deve superare il periodo indicato nel progetto formativo per garantire la copertura assicurativa.

Gli studenti sono tenuti a comunicare la conclusione del tirocinio non oltre 5 giorni dall'ultima giornata e a consegnare la documentazione entro 60 giorni dal termine.

Art. 7 Relazione

A conclusione del tirocinio di tutti i CdS viene prevista la stesura di una relazione finale che deve essere consegnata al docente-tutor indicato in base all'iniziale del cognome.

La relazione deve essere redatta secondo i criteri e contenere gli elementi indicati nel modello in coda al presente Allegato.

Art. 8 Obblighi dell'Università

La Facoltà di Studi Umanistici nella sua qualità di soggetto promotore provvede a:

- stipulare le convenzioni con gli enti/aziende pubbliche e/o private, che si impegnano ad ospitare tirocinanti; ciascuna convenzione può essere stipulata per più posti di tirocini e, talvolta, per più corsi di studio;
- garantire la presenza di un docente – tutor come valutatore delle relazioni conclusive prodotte dagli studenti alla fine del tirocinio;
- stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per la durata delle attività previste;
- predisporre per ciascun tirocinante un modulo contenente:
 - a) obiettivi e modalità di svolgimento dei tirocini (indicati dall'ente/azienda in accordo con il progetto formativo formulato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del LOT);
 - b) il nominativo del tutor del LOT e del tutore dell'ente;
 - c) la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
 - d) l'ambito professionale di inserimento;
 - e) gli estremi identificativi della polizza assicurativa di responsabilità civile a carico dell'Università.

Art. 9 Garanzie Assicurative

L'Università assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso idonea compagnia assicurativa esclusivamente per le ore previste dalla convenzione nel rispetto dei regolamenti didattici.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro viene assunta direttamente dall'INAIL in conto "gestione dello Stato", ai sensi del D.M. 10-10-1985, artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, così come previsto nella circolare n. 632 PG del 22.6.99.

Sono inoltre stipulate le seguenti polizze relative alla responsabilità civile: Polizza n. 407840788 Compagnia ass.: AXA Assicurazioni SpA e agli infortuni cumulativa: Polizza n. Z084174 Compagnia Zurich Insurance Plc.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede dell'ente/azienda purché all'interno del progetto didattico e formativo.

Art. 10 Tutorato

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività del tirocinante è seguita e verificata per la parte relativa al progetto d'avvio dal tutor del LOT e, per la parte relativa alla valutazione conclusiva, dal docente tutor interno al CdS in qualità di responsabile scientifico e didattico-organizzativo. Come indicato nel precedente Art. 5 (Come si attiva un tirocinio) il docente tutor viene affidato sulla base delle iniziali del cognome del tirocinante.

Rispetto al suo svolgimento interno all'ente, l'attività di tirocinio è seguita e verificata da un tutor interno alla struttura, indicato dal soggetto ospitante, che ha il compito di favorire l'inserimento del tirocinante nel contesto professionale e di sovrintenderne le attività.

Art. 11 Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio o stage lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste nel progetto didattico formativo;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni, o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- compilare giornalmente il registro di frequenza individuale vidimato dall'Università, in cui annotare l'attività svolta, il giorno, la sede e la durata.

Ultimato il tirocinio, il tirocinante deve redigere una relazione sulla attività svolta, seguendo le indicazioni illustrate all'art.7.

Alla conclusione del tirocinio, la relazione, firmata dal docente tutor universitario, unitamente al registro di frequenza, deve essere consegnata all'Ufficio per la Didattica, Segreteria di Presidenza della Facoltà di Studi Umanistici.

Qualora il tirocinante sospenda per qualunque ragione la frequenza del tirocinio prima del completamento dello stesso, deve darne immediata comunicazione scritta (entro cinque giorni).

Art. 12 Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante assicura la designazione di un responsabile aziendale che favorisca l'inserimento del tirocinante in azienda, la conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle fasi di lavoro. Inoltre:

- assicura, attraverso l'impegno del Responsabile Aziendale, lo svolgimento del tirocinio, garantendo il rispetto dei contenuti del progetto didattico formativo;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi;
- informa il tirocinante sulle misure di sicurezza previste in azienda secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 626/94;
- fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuale ove richiesti dal tipo di attività;
- si impegna a non esporre il tirocinante a situazioni pericolose e a non affidargli compiti dalla cui esecuzione dipenda la salute e sicurezza di altri.

- assicura, attraverso l'impegno del Responsabile Aziendale, che il tirocinante sia rispettato e tutelato nell'ente, al pari di ogni altro dipendente o collaboratore;
- garantisce che il tutor interno all'ente prenda visione della relazione (ed eventuale Project Work).

Come previsto al c. 3 dell'art. 1 del DM 142/98, "I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati: a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente".

Art. 13 Certificazione

Al termine del tirocinio, gli elenchi degli studenti che hanno ultimato le attività verranno trasmessi al Consiglio di Corso dell'Area pedagogica per il riconoscimento delle attività svolte (e per l'attribuzione dei relativi crediti formativi) previa verifica della regolarità della documentazione consegnata (registro di frequenza, relazione finale, questionario di valutazione).

La Segreteria di Presidenza trasmetterà alla Segreteria studenti di competenza le delibere relative al riconoscimento delle attività e dei relativi crediti, che verranno inseriti nella carriera dello studente. Qualora lo studente interrompa lo svolgimento del tirocinio prima del termine concordato, ovvero non svolga il minimo di ore previste, non gli verranno riconosciute le attività svolte e non verrà rilasciata alcuna attestazione.

Art. 14 Riconoscimento attività di tirocinio sostitutive alle curricolari

Gli studenti dei CdS dell'area pedagogica possono richiedere, in sostituzione dello svolgimento dei tirocini nelle strutture convenzionate con l'Università il riconoscimento dei crediti sostitutivi per attività svolte negli ambiti elencati all'art. 3.

Gli studenti che richiedono il riconoscimento di attività extrauniversitarie ai fini del tirocinio devono aver svolto attività congruenti con il profilo formativo in uscita dal CdS e aver avuto la supervisione di un professionista, il cui titolo corrisponde a quelli indicati all'art. 5 (Educatore o Pedagogista).

Gli ambiti per i quali è possibile richiedere il riconoscimento ai fini del tirocinio sono:

- 1) attività lavorativa, ovvero svolta all'interno di un rapporto di dipendenza o di lavoro autonomo regolato ai sensi di legge;
- 2) servizio civile volontario, ovvero l'attività di tipo pratico condotta all'interno della prestazione del Servizio Civile Nazionale o Internazionale;
- 3) esperienze di volontariato, ovvero l'attività svolta per conto di una delle associazioni, di realtà di volontariato o di promozione sociale, purché condotte in tempi e modi assimilabili a quelli del tirocinio, sotto la guida di un supervisore, il cui titolo corrisponde a quelli indicati all'art. 5, che possa attestarle in maniera formale.

La richiesta viene avviata dallo studente mediante la compilazione di un'apposita modulistica disponibile presso la Segreteria studenti. Il riconoscimento è sottoposto al giudizio discrezionale della Commissione tirocini.

La procedura di riconoscimento richiede la presentazione contestuale, presso la Segreteria Studenti, di:

- 1) modulo “riconoscimento di attività extrauniversitarie”, compilato sulla base della modulistica disponibile sul sito del CdS;
- 2) certificazione del datore di lavoro o del responsabile della istituzione/organizzazione/struttura/servizio in cui vengano specificati la data di inizio del rapporto, la sede, la qualifica (in caso di attività lavorativa), le mansioni effettivamente svolte, la durata settimanale e complessiva dell'esperienza;
- 3) relazione di autodescrizione e autovalutazione dell'esperienza redatta secondo i criteri descritti all'Art. 7 del presente Allegato.

Le domande verranno esaminate dalla Commissione Tirocini che vaglierà la congruenza fra l'esperienza fatta e il profilo in uscita del CdS, la regolarità della certificazione e la congruità tra la durata dell'esperienza e quella del tirocinio curricolare previsto per il piano di studi dello studente. La Commissione potrà non accogliere o accettare totalmente o in maniera parziale la domanda di riconoscimento o chiedere integrazioni alla documentazione e alla relazione presentate. Eventuali esperienze caratterizzate da un numero di ore superiori a quelle previste saranno considerate solo per la parte necessaria all'ottenimento del riconoscimento. Le pratiche saranno successivamente trasmesse al Consiglio di Classe per la delibera formale di attribuzione dei CFU.

Tutte le attività per cui si chiede il riconoscimento si intende che vengano svolte (almeno in parte) contestualmente al periodo di iscrizione al CdS. Devono avere gli stessi requisiti e offrire le stesse garanzie (ad esempio per quanto riguarda la presenza di figure incaricate della supervisione con titoli quali l'educatore/pedagogista per la triennale o il pedagogista per la magistrale). La Commissione si riserva la possibilità di non accogliere quelle eventualmente giunte in tempi successivi.

Gli studenti interessati dovranno inviare le istanze di riconoscimento nei cinque periodi sottoindicati. Poiché la quantificazione dei crediti da riconoscere non è automatica, si consiglia a tutti gli studenti di presentare la propria istanza nei periodi che precedono quello corrispondente alla seduta di laurea prevista. Le istanze presentate oltre i termini dei cinque periodi saranno valutate nella seduta del Consiglio successiva (ad es. una domanda presentata il 16 settembre andrà al Consiglio di fine ottobre, ecc.):

<u>presentazione domanda</u>	<u>Consiglio di corso</u>	<u>seduta di laurea</u>
1-10 settembre	fine settembre	ottobre
1-10 ottobre	fine ottobre	novembre
1-10 gennaio	fine gennaio	febbraio
1-10 marzo	fine marzo	aprile
1-10 giugno	fine giugno	luglio

Art. 15 Commissione Tirocini

Per l'attivazione e la gestione delle iniziative di tirocinio, il Consiglio dei CdS designa una Commissione Tirocini avente le seguenti funzioni:

- valutare l'idoneità delle organizzazioni da inserire nella banca dati;
- redigere e aggiornare periodicamente l'elenco delle organizzazioni convenzionate, che potrà essere consultato dagli studenti e dai laureati della Facoltà;
- proporre nuove organizzazioni con le quali prendere contatti per l'inserimento nella banca dati;
- svolgere attività di coordinamento del Tutor del Laboratorio di Orientamento al Tirocinio;
- svolgere attività di coordinamento dei Tutor universitari;
- svolgere attività di formazione e informazione dei tutor degli enti;
- analizzare le pratiche di richiesta di convalida delle attività extrauniversitarie;
- proporre al Consiglio del CdS la sottoscrizione di "progetti formativi e di orientamento" rientranti nelle convenzioni stipulate dall'Ateneo a livello centrale (Convenzioni Quadro).

Art. 16 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolarmente si rimanda alla normativa vigente in materia di tirocini, citata all'art. 1. Quanto regolato dal presente Allegato è in vigore dall'Anno Accademico 2021/2022.

Relazione di Tirocinio di:

Nome COGNOME

Numero di matricola

Corso di laurea

Periodo dell'esperienza

TITOLO PARAGRAFO

Per la stesura della relazione è necessario utilizzare il presente modello che contiene le impostazioni di base corrette. Terminato di stendere il lavoro, si dovrà salvare il file in uno dei seguenti formati .doc, .docx, .pdf, e denominarlo con Cognome-Nome (es. Rossi-Maria-tirocinio.pdf).

La relazione deve essere tra i 10.000 e i 15.000 caratteri spazi inclusi (6 cartelle); essa deve ripercorrere le diverse fasi dell'esperienza, rapportandola a ciò che si ritiene di aver acquisito in relazione al percorso formativo richiesto dai CdS triennali o dai CdS magistrali; dimostrare la capacità, da parte dello studente, di riflettere criticamente, in modo sintetico e personale, sugli aspetti ritenuti più significativi delle attività svolte.

Essa deve, inoltre, essere strutturata in paragrafi (ciascun paragrafo sarà introdotto da un titolo – ad es.: Introduzione; Presentazione della struttura; Analisi dell'esperienza; Riflessioni personali; Riferimenti bibliografici).

L'introduzione della relazione deve avere un carattere teorico, che inquadri in termini pedagogici il contesto nel quale si è svolto il percorso.

La presentazione della struttura deve contenere: nome e indirizzo, settore di attività, collocazione pubblico/privato, dimensione e rapporti di interdipendenza con altre strutture.

Analisi della struttura deve contenere un'analisi ragionata sui seguenti aspetti:

- a) tipologia dei ruoli lavorativi presenti (definizione dei ruoli e caratterizzazione del loro operato)
- b) struttura organizzativa
- c) descrizione argomentata degli ambienti e delle risorse presenti nelle strutture (ad es. organizzazione delle aule, materiali presenti, spazi per il rapporto con le famiglie) in cui si è effettuato lo stage o si è svolta l'attività di tirocinio), dalla quale si evinca il collegamento dell'impostazione strutturale con quella didattico-pedagogica.

L'analisi dell'esperienza deve contenere

- a) attività svolte (descrizione delle attività cui si è partecipato direttamente e di quelle rispetto alle quali si è svolto il ruolo di osservatori);
- b) relazioni interpersonali (con il tutor, con le altre figure professionali presenti, con gli utenti);
- c) difficoltà incontrate (legate alle conoscenze, di ordine pratico-operativo o altro).

Le riflessioni personali devono contenere:

- a) valutazione dell'esperienza di tirocinio (adeguatezza della propria preparazione – teorica/pratica, generale/specifica – all'esperienza di stage; sostegno fornito dal tutor della struttura; formazione ricevuta presso la struttura);
- b) valutazione degli esiti formativi (confronto con le aspettative di partenza, acquisizione/potenziamento di conoscenze, di capacità operativa, di comportamenti, di capacità di comunicazione);

- c) raccordo tra quanto osservato nell'esperienza e i modelli pedagogici e i principi teorici studiati nel corso di studio. Circa questo punto è necessario fare riferimento ad opere da riportare poi in bibliografia.

Le indicazioni bibliografiche devono fare riferimento ai testi studiati durante i corsi oppure ad altri contributi scientifici attinenti all'esperienza svolta. I link a siti internet possono andare in una separata sezione (sitografia) purché le fonti selezionate per essere citate siano rilevanti e affidabili.

Si raccomandano gli studenti di non riportare porzioni di testo tratte da altre fonti senza citare l'opera originale, pena la nullità della relazione e il mancato riconoscimento dei crediti.

La relazione è oggetto di valutazione da parte del docente tutor e/o della Commissione tirocini, sulla base degli esiti di tale valutazione, potranno essere riconosciuti allo studente i crediti formativi corrispondenti.

Si prega di rispettare i seguenti standard editoriali:

- 1) Pagina formato A4 (21 x 29,70 cm) con margini del documento impostati a 2,5 cm per tutti e quattro i margini senza impostare alcun margine per la rilegatura e senza alcun margine per l'intestazione o il piè di pagina;
- 2) I testi devono essere giustificati eccetto il Titolo e l'Autore;
- 3) L'unico Font da utilizzare per tutti i testi è Times New Roman;
- 4) Titolo in corpo 16 normal centrato;
- 5) Testo normale in corpo 12 normal (è consentito l'uso del grassetto per evidenziare parti brevi del testo o l'uso dell'italico per le citazioni o i termini in lingua straniera);
- 6) Lo spazio tra i paragrafi è fissato a 3 pt;
- 7) Gli elenchi possono essere formattati come elenchi puntati o numerati.

Lo standard per inserire le citazioni nel testo è il seguente: (Cognome, anno) per le pubblicazioni con un solo autore; (Cognome e Cognome, anno) per le pubblicazioni con due autori; (Cognome et al., anno) per le pubblicazioni con più di due autori.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Lo standard per la bibliografia è il formato APA di cui di seguito se ne riportano esempi:

Ajello, A. M. (2001). *Apprendimento e competenza: un nodo attuale*. Scuola e Città, 1, 39–56.

Banzato M., Midoro V. (a cura di) (2006). *Lezioni di tecnologie didattiche*. Ortona: Menabò.

Santagata, R. (2012). Un modello per l'utilizzo del video nella formazione professionale degli insegnanti. *Form@re. Open Journal per La Formazione in Rete*, 12(79), 58–63.

Schwan, S., & Riempp, R. (2004). The cognitive benefits of interactive videos: learning to tie nautical knots. *Learning and Instruction*, 14(3), 293–305.

Stella, G., & Apolito, A. (2004). Lo screening precoce nella scuola elementare. *Dislessia. Giornale Italiano Di Ricerca Clinica e Applicativa*, 1(1), 111–118.

Trentin G. (2008). *La sostenibilità didattico-formativa dell'e-learning*. Milano: FrancoAngeli.



**ATTIVITÀ A SCELTA DELLO STUDENTE
(RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI DI TIPO “D”)**

**Allegato C al Regolamento didattico del Corso di studi
Scienze dell’educazione e della formazione**

DATI GENERALI

Corso di studi	L-19 in Scienze dell’educazione e della formazione CdS triennale (ordinamenti previgenti)
Struttura di riferimento	Facoltà di Studi Umanistici
Dipartimento di riferimento	Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Sede didattica	Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, complesso Sa Duchessa
Coordinatore	Prof. Antioco Luigi Zurru
Siti web	https://unica.it/unica/it/crs_30_34.page
Anno Accademico di riferimento	2025-26
Approvazione del regolamento	Consiglio di interclasse del

SIGLE E ABBREVIAZIONI

AQ	Assicurazione della qualità
CdS	Corso di Studi
CFU	Crediti formativi universitari
L	Laurea triennale
LM	Laurea magistrale
RDA	Regolamento didattico di Ateneo



Sommario

Art. 1 Premesse e finalità	3
Art. 2 Superamento esami di profitto non inseriti nel piano di studi	4
Art. 3 Partecipazione ad iniziative formative universitarie	5
Art. 4 Partecipazione ad iniziative formative extrauniversitarie.....	6
Art. 5 Formazione svolta all'interno del Servizio Civile Nazionale	7
Art. 6 Commissione carriere e crediti liberi	7
Art. 7 Disposizioni finali	7



Art. 1 Premesse e finalità

1. Normativa. La normativa vigente stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo nella misura di un minimo di 12 CFU per le lauree triennali (crediti denominati di tipo “d”, a scelta dello studente).

Il Corso di studi triennale prevede i crediti liberi all’ultimo anno (al terzo per la triennale). I crediti liberi sono comunque svincolati dal piano di studi e potranno essere maturati anche a partire dal primo anno di corso.

Le domande per il riconoscimento di eventuali esami sostenuti precedentemente all’immatricolazione in precedenti carriere devono essere presentate al momento dell’immatricolazione alla Segreteria Studenti tramite procedura di abbreviazione carriere con apposita modulistica (vedi art. 10 del Regolamento didattico del Corso di studi).

2. Tipologie. I crediti in oggetto possono essere acquisiti mediante le tre seguenti tipologie di attività per le quali è sempre necessaria una verifica finale (es. esame di fine corso, test di verifica, valutazione di una relazione scritta dallo studente, ecc.):

- I. Insegnamenti universitari, ovvero superamento di esami di profitto non inseriti nel piano di studi ufficiale del corso di laurea e ad esso, comunque, attinenti (vedi articolo 2).
- II. Altre attività. Il CdS prevede che si possano acquisire crediti liberi anche attraverso attività formative diverse dagli insegnamenti, purché congruenti con gli obiettivi formativi dell’ordinamento didattico del CdS.

Tali attività (corsi, seminari, convegni e iniziative analoghe) possono essere di due tipologie:

- a. Attività universitarie-organizzate da docenti dell’Università di Cagliari o di altri atenei;
- b. Attività extrauniversitarie-organizzate da enti e associazioni, purché caratterizzate da un elevato profilo scientifico-culturale come sotto specificato.

- III. Attività formative svolte all’interno del Servizio Civile Nazionale.

Almeno 6 CFU devono essere maturati nella tipologia “I. insegnamenti universitari”.

3. Parametri di corrispondenza. Il riconoscimento dei crediti, per le “Altre attività” di cui al punto II, avverrà considerando come base di riferimento l’unità di misura del credito formativo universitario (CFU) che è valutata (Art. 10, Regolamento didattico di Ateneo) in 25 (venticinque) ore di lavoro, di norma costituite dall’attività in aula o comunque con i relatori/formatori, più lo studio dei contenuti della formazione e la stesura di una relazione sugli stessi e sull’attività medesima.

In particolare, per acquisire ogni CFU le ore di formazione frequentate e certificate dovranno essere 6 per la tipologia II.a, 12 per la tipologia II.b. Le restanti ore, delle 25 previste, dovranno essere dedicate allo studio e alla stesura della relazione. Potrà essere calcolato anche un mezzo credito (0,5 CFU) proporzionalmente alle ore frequentate.

Per le tipologie II.b e III il computo dei crediti sarà comunque primariamente valutato in base alla attinenza dell’attività svolta con il corso di studi, alla sua congruenza con gli obiettivi formativi, alla qualità del suo profilo scientifico-culturale. Per la tipologia III verranno considerate solo le ore di formazione specifica.

Per la tipologia II è previsto un tetto massimo di 2 CFU per ciascuna attività. Per la tipologia III il tetto massimo è di 3 CFU.



4. Valutazione e tempi. La valutazione dell'ammissibilità delle attività formative diverse dagli insegnamenti universitari è operata della Commissione carriere e crediti liberi e approvata dal Consiglio di interclasse. L'istanza di riconoscimento di tali attività, laddove non direttamente organizzate dall'Università, deve essere presentata alla Segreteria studenti al terzo anno, preferibilmente in un'unica domanda con marca da bollo secondo le modalità indicate sul sito. Ogni valutazione di non ammissibilità verrà adeguatamente motivata.

Dal momento che l'esame e l'approvazione delle singole pratiche coinvolge più uffici e termina con l'approvazione da parte del Consiglio, si invitano i laureandi a formalizzare la propria domanda entro e non oltre due mesi prima della data prevista per la laurea, diversamente non verrà garantita la possibilità di avere il riconoscimento nei tempi necessari.

5. Tempistiche e modalità di richiesta. Gli studenti possono avanzare richiesta di riconoscimento dei crediti per le attività di tipo II e III compilando apposita modulistica disponibile presso la Segreteria studenti di Studi Umanistici, corredata di tutta la documentazione necessaria all'identificazione dell'iniziativa e al riconoscimento dei crediti, allegando un attestato di frequenza, che riporti il numero esatto delle ore frequentate, e la relazione, da redigere secondo le indicazioni riportate in allegato.

Gli studenti interessati dovranno inviare le domande di riconoscimento nei cinque periodi sottoindicati. Poiché la quantificazione dei crediti da riconoscere non è automatica, si consiglia a tutti gli studenti di presentare la propria domanda nei periodi che precedono quello corrispondente alla seduta di laurea prevista. Le domande presentate oltre i termini dei cinque periodi saranno valutate nella seduta del Consiglio successiva (ad es. una domanda presentata il 16 settembre andrà al Consiglio di fine ottobre, ecc.):

<u>presentazione domanda</u>	<u>Consiglio di corso</u>	<u>seduta di laurea</u>
1-15 settembre	fine settembre	ottobre
1-15 ottobre	fine ottobre	novembre
1-15 gennaio	fine gennaio	febbraio
1-15 marzo	fine marzo	aprile
1-15 giugno	fine giugno	luglio

Art. 2 Superamento esami di profitto non inseriti nel piano di studi

Relativamente alle attività delineate al punto I dell'Art.1 ("insegnamenti universitari"), la normativa vigente tutela l'autonomia della scelta da parte degli studenti ai quali è data libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo.

- Si precisa che gli studenti della triennale possono sostenere solo esami da altri corsi di studio triennali. Esami presenti nel corso di studi a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) devono rispondere ai seguenti criteri:
- Possono essere scelti se non sono collegati ad un laboratorio
- Possono essere scelti dagli studenti della triennale se non sono oggetto di mutuaione/accorpamento con uno stesso esame presente nella magistrale LM-50 e/o LM-85

Per sostenere esami di insegnamenti non presenti nel piano di studi, è necessario richiederne l'aggiunta nel proprio libretto alla Segreteria studenti.

Per favorire una scelta congrua si suggerisce in particolare di optare per gli esami ricompresi tra:



- *Esami nei SSD di base e/o caratterizzanti.* Gli insegnamenti di base e caratterizzanti sono definiti dal Decreto Ministeriale n. 1648 del 19.12.2023. Si veda il sito internet del Corso di Studio per individuare i settori scientifico disciplinari (SSD) degli insegnamenti o si faccia riferimento a quanto riportato sul sito internet del Corso di Studio alla pagina “Attività a scelta autonoma dello studente” (o “Crediti liberi”).
- *Esami nei SSD necessari per accedere alle classi per l’insegnamento.* Dal momento che al termine dell’intero percorso di studi (triennale L-19) viene data la possibilità di maturare il titolo per accedere alle classi di concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria A-18 (Filosofia e Scienze umane) e A19 (Filosofia e Storia) purché siano stati maturati i crediti previsti nelle rispettive declaratorie, si indicano come esami a scelta dello studente “attinenti al piano di studio” anche quelli relativi ai SSD indicati nelle [tabelle](#) [allegate al D.M. 9 maggio 2017 n. 259.](#)

Art. 3 Partecipazione ad iniziative formative universitarie

1. Fattispecie. Relativamente alle attività delineate al punto II.a dell’Art.1 (“*altre attività universitarie*”), si distinguono due fattispecie: le iniziative organizzate all’interno dell’Università di Cagliari e quelle promosse da altri Atenei.

2. Iniziative formative promosse dall’Università di Cagliari. Gli organizzatori universitari (docenti o altri organismi dell’Ateneo, quali biblioteche, centri, ecc.) possono avanzare al Consiglio richiesta di riconoscimento di crediti di tipo “d” preferibilmente prima dello svolgimento delle stesse attività. A tale scopo dovranno essere precisate le seguenti informazioni:

- titolo dell’iniziativa/attività;
- indicazione dei docenti organizzatori/referenti: essi dovranno aver cura di leggere, valutare ed approvare le relazioni degli studenti partecipanti e di presentare al Consiglio la lista degli studenti aventi diritto ai crediti riconosciuti dal Consiglio;
- nomi e qualifiche dei relatori e/o formatori;
- periodo di svolgimento dell’attività e numero totale di ore svolte;
- dettaglio dei programmi e dei contenuti dell’attività, così come degli obiettivi e dei metodi formativi;
- eventuali altre informazioni utili.

3. Attribuzione dei Crediti. Il Consiglio valuterà la richiesta ed attribuirà i CFU sulla base del criterio di coerenza con le finalità formative del corso e di quanto precisato nel precedente Art.1 comma 3 (“*parametri di corrispondenza*”) con la precisazione che non sarà consentito utilizzare le ore dell’iniziativa in due forme diverse ovvero, e in particolare, le attività interne agli insegnamenti, come seminari e interventi che prevedono la presenza di figure diverse dal docente titolare della materia per le quali si acquisiscano già i CFU conseguenti al superamento del relativo esame, non potranno dare adito anche ad ulteriori CFU, quali possono essere appunto quelli di “tipo d”, cioè a scelta dello studente. È invece possibile e auspicata l’organizzazione di attività integrative ai corsi di insegnamento, come seminari od altro, da svolgersi in orario diverso da quello delle lezioni, attività per la partecipazione alle quali lo studente potrà acquisire crediti di tipo d ulteriori rispetto a quelli per l’esame, previa l’ottemperanza alle indicazioni e condizioni di cui sopra.

4. Certificazione delle attività. La certificazione dell’iniziativa/attività e quindi il riconoscimento dei crediti per lo studente può avvenire in due distinte modalità. Qualora al termine dell’iniziativa, entro ragionevole lasso di tempo, il docente organizzatore (o il referente), dopo aver verificato le frequenze e valutata l’acquisizione delle conoscenze/competenze previste (ad esempio attraverso test/esame finale o la valutazione di una relazione), fornisca alla Commissione l’elenco degli studenti partecipanti, completo di numero di matricola, cognome e nome, il riconoscimento dei crediti verrà convalidato con delibera del Consiglio senza la necessità che lo studente faccia domanda secondo le modalità di cui al precedente Art. 1, comma 5 (“*Modalità di richiesta*”). Qualora, invece, gli organizzatori rilasciassero solo un attestato finale senza provvedere a consegnare alla Commissione l’elenco degli studenti idonei, sarà lo studente a farsi carico di fare domanda di riconoscimento dei crediti maturati secondo le modalità precedentemente descritte e provvedendo ad allegare anche una relazione da predisporre con i criteri ivi indicati.



5. Iniziative formative promosse da altri Atenei. Gli studenti che abbiano frequentato iniziative formative organizzate da atenei italiani o stranieri dovranno fare domanda secondo le modalità di cui al precedente Art. 1, comma 5 (“modalità di richiesta”) fornendo indicazioni relative a:

- titolo dell’iniziativa/attività;
- nomi e qualifiche dei relatori e/o formatori;
- periodo di svolgimento dell’attività e numero totale di ore svolte;
- dettaglio dei programmi e dei contenuti dell’attività, così come degli obiettivi e dei metodi formativi;
- eventuali altre informazioni utili.

provvedendo ad allegare anche la certificazione/attestazione ricevuta al termine dell’iniziativa e una relazione sull’attività da predisporre secondo lo schema previsto (cfr. Art. 1, comma 5).

Art. 4 Partecipazione ad iniziative formative extrauniversitarie

1. Ammissibilità. Relativamente alle attività delineate al punto II.b, comma 2 dell’Art.1 (“partecipazione a Corsi, Master, Seminari, Convegni, Laboratori didattici extrauniversitari”), si precisa che tutte le attività/iniziative, per risultare ammissibili al riconoscimento crediti, dovranno essere considerate coerenti con i percorsi formativi dei Corsi ed essere riconosciute come di qualità, spessore e consistenza adeguata ad un percorso universitario da parte della Commissione.

La valutazione dell’adeguatezza di tali iniziative può avvenire ex-ante o ex-post.

2. Valutazione dell’adeguatezza ex ante. Gli organizzatori di un’attività formativa extrauniversitaria (Corso, Master, Seminario, Convegno, Laboratorio didattico, ecc.) che ritengano tale iniziativa coerente con le finalità formative del corso e di qualità, spessore e consistenza adeguato ad un livello universitario, possono richiedere al Consiglio il riconoscimento di crediti di tipo “d”, a due condizioni: che tale attività sia gratuita e che la richiesta venga fatta al Consiglio prima dello svolgimento dell’attività stessa. Tale richiesta dovrà essere corredata di tutti gli elementi conoscitivi di cui al seguente comma 4 (“presentazione dell’attività formativa”), da inviare all’attenzione del Coordinatore presso la Presidenza della Facoltà di Studi Umanistici. Il riconoscimento dei crediti per le attività di cui sia stato preventivamente approvato il valore formativo da parte del Consiglio, può consentire agli organizzatori di inserire l’indicazione dei CFU attribuiti nei materiali di presentazione dell’iniziativa e snellire le successive procedure di riconoscimento per gli studenti che avranno frequentato. Gli studenti che avranno frequentato iniziative già riconosciute non sono tenuti a indicare le informazioni di cui al successivo comma 4 (“Presentazione dell’attività formativa”).

3. Valutazione dell’adeguatezza ex-post. Gli studenti che hanno frequentato un’iniziativa formativa non riconosciuta secondo le modalità descritte dal precedente comma dovranno fornire all’atto della domanda anche le informazioni di cui al successivo comma 4 (“Presentazione dell’attività formativa”).

4. Presentazione dell’attività formativa. Le iniziative formative extrauniversitarie devono essere analiticamente descritte in maniera da consentire al Consiglio di valutarne il valore formativo e la coerenza con gli obiettivi del Corso. In questo senso è necessario che vengano fornite o dagli organizzatori (nel caso descritto dal precedente comma 2 “valutazione dell’adeguatezza ex-ante”), o dallo studente richiedente (nel caso descritto dal precedente comma 3 “valutazione dell’adeguatezza ex-post”) le seguenti informazioni:

- indicazione dell’ente organizzatore (nome, tipologia, sede, recapiti, sito internet, ecc.);
- titolo dell’iniziativa/attività in italiano e/o in inglese;
- nomi e qualifiche dei relatori e/o formatori;
- periodo di svolgimento dell’attività e numero totale di ore svolte;
- dettaglio dei programmi e dei contenuti dell’attività, così come degli obiettivi e dei metodi formativi;
- eventuali altre informazioni utili.

5. Corsi di lingua inglese. Per quanto riguarda le attività formative finalizzate all’acquisizione della lingua inglese, sarà possibile sia il riconoscimento di tali attività come crediti di tipo “d” a scelta dello studente, sia come sostitutive



dell'esame previsto nel piano di studi. In questo secondo caso la domanda da presentare nelle modalità indicate all'Art. 1 comma 5 (*“modalità di richiesta”*) dovrà esplicitamente menzionare tale richiesta ed essere corredata dalla certificazione riconosciuta in campo internazionale relativa al possesso del livello di competenza (es. ESOL, IELTS, TOEFL, TIE) almeno pari al livello atteso in uscita dal corso stesso. L'attestato dovrà altresì indicare il punteggio finale conseguito, in assenza del quale, non sarà possibile il riconoscimento non essendo possibile la conversione del voto in trentesimi.

6. Domanda di riconoscimento. In ogni caso gli studenti dovranno fare domanda di riconoscimento delle attività extrauniversitarie secondo le modalità previste dall'Art.1, comma 5 (*“modalità di richiesta”*), allegando oltre al certificato finale una relazione sull'attività da predisporre secondo lo schema ivi previsto. La documentazione fornita sarà presa in esame dalla Commissione che proporrà relativa delibera di accettazione o meno al Consiglio.

Art. 5 Formazione svolta all'interno del Servizio Civile Nazionale

1. Relativamente alle attività delineate al punto III, comma 2 dell'Art.1 (*“svolgimento del periodo di formazione interno ad esperienze di Servizio Civile Nazionale”*), la Commissione provvederà ad analizzare la documentazione fornita dallo studente ed a verificare l'attinenza tra le attività svolte durante il servizio civile e gli obiettivi formativi del corso prescelto. In particolare, si riconosceranno come valide ai fini dei crediti di tipo “d” le ore di formazioni preliminari alle attività di servizio civile. A tale scopo è importante che la documentazione fornita consenta di rilevare le attività di formazione.

2. Ai sensi dell'Art. 23 comma 5 del regolamento didattico di Ateneo, è inoltre previsto che si possano riconoscere ulteriori crediti da imputare alla categoria altre attività. Se lo studente lo richiede, tali crediti potranno essere riconosciuti come ore di tirocinio formativo (crediti di tipo “f”), purché le attività risultino coerenti con le finalità previste dai tirocini formativi del Corso.

3. In entrambi i casi (richiesta di riconoscimento crediti di tipo “d” e/o di tipo “f”) è comunque chiesto allo studente di predisporre richiesta nelle modalità previste dall'Art. 1, comma 5 (*“modalità di richiesta”*) accompagnando alla documentazione relativa al Servizio civile svolto, anche una approfondita relazione da redigere secondo le indicazioni del modello riportato in appendice al presente Allegato.

Art. 6 Commissione carriere e crediti liberi

Per l'attivazione e la gestione delle procedure di riconoscimento crediti, il Consiglio dei CdS designa la Commissione carriere e crediti liberi avente, tra le altre, le seguenti funzioni: valutare l'idoneità delle domande di riconoscimento crediti, analizzare le pratiche di richiesta di convalida delle attività extrauniversitarie, istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio.

Art. 7 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Allegato si rimanda alla normativa di Ateneo. Il presente Allegato entra in vigore dall'Anno Accademico 2021/2022 ed ha validità sia per gli immatricolati precedentemente che successivamente.



APPENDICE

Norme per la stesura delle relazioni

INTESTAZIONE (es. Titolo Seminario/Convegno/iniziativa)

Data evento

Nome COGNOME

Numero di matricola

Corso di laurea

NORME GENERALI

Per la stesura della relazione è necessario utilizzare il presente modello che contiene le impostazioni di base corrette. Terminato di stendere il lavoro, si dovrà salvare il file in uno dei seguenti formati .doc, .docx, .pdf, e denominarlo con Cognome-Nome e data in cui si è svolto il seminario (es. Rossi-Maria-gmmaaaa.pdf).

La relazione deve essere di almeno 5.000 caratteri (spazi inclusi) per ogni CFU: sarà quindi di almeno 2.500 caratteri per 0,5 CFU, di almeno 7.500 caratteri per 1,5 CFU, di almeno 10.000 caratteri per 2 CFU, e di almeno 15.000 caratteri per 3 CFU (per la tipologia III). Questo vale sia per gli iscritti al corso di laurea triennale sia per gli iscritti alla laurea magistrale. La relazione deve essere inoltre strutturata in paragrafi (ciascun paragrafo sarà introdotto da un titolo – ad es.: Introduzione; Tema del seminario; Descrizione dell'attività svolta; Riflessioni personali; Riferimenti bibliografici).

La relazione deve essere un elaborato personale in cui si presenta un resoconto di quanto discusso durante il seminario e le proprie riflessioni critiche sul tema trattato. Si raccomandano gli studenti di non riportare porzioni di testo tratte da altre fonti senza citare l'opera originale, pena la nullità della relazione e il mancato riconoscimento dei crediti.

La relazione è oggetto di valutazione da parte della commissione o del supervisore del seminario/convegno. Sulla base degli esiti di tale valutazione, potranno essere riconosciuti allo studente i crediti formativi corrispondenti.

Si prega di rispettare i seguenti standard editoriali:

- 1) Pagina formato A4 (21 x 29,70 cm) con margini del documento impostati a 2,5 cm per tutti e quattro i margini senza impostare alcun margine per la rilegatura e senza alcun margine per l'intestazione o il piè di pagina;
- 2) I testi devono essere giustificati eccetto il Titolo e l'Autore;
- 3) L'unico Font da utilizzare per tutti i testi è Times New Roman;
- 4) Titolo in corpo 16 normal centrato;



- 5) Testo normale in corpo 12 normal (è consentito l'uso del grassetto per i titoli dei paragrafi o per evidenziare parti brevi del testo; l'uso dell'italico è riservato ai titoli delle opere citate e ai termini in lingua straniera);
- 6) Lo spazio tra i paragrafi è fissato a 3 pt;
- 7) Gli elenchi possono essere formattati come elenchi puntati o numerati.

Lo standard per inserire le citazioni nel testo è il seguente: (Cognome, anno) per le pubblicazioni con un solo autore; (Cognome e Cognome, anno) per le pubblicazioni con due autori; (Cognome et al., anno) per le pubblicazioni con più di due autori.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Lo standard per la bibliografia è il formato APA di cui di seguito se ne riportano esempi:

Ajello, A. M. (2001). *Apprendimento e competenza: un nodo attuale*. Scuola e Città, 1, 39–56.

Banzato M., Midoro V. (a cura di) (2006). *Lezioni di tecnologie didattiche*. Ortona: Menabò.

Santagata, R. (2012). Un modello per l'utilizzo del video nella formazione professionale degli insegnanti. *Form@re. Open Journal per La Formazione in Rete*, 12(79), 58–63.

Schwan, S., & Riempp, R. (2004). The cognitive benefits of interactive videos: learning to tie nautical knots. *Learning and Instruction*, 14(3), 293–305.

Stella, G., & Apolito, A. (2004). Lo screening precoce nella scuola elementare. *Dislessia. Giornale Italiano Di Ricerca Clinica e Applicativa*, 1(1), 111–118.

Trentin G. (2008). *La sostenibilità didattico-formativa dell'e-learning*. Milano: FrancoAngeli.

Università di Cagliari					
FACOLTA' DI STUDI UMANISTICI					
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA					
Corso di Studio: 30/55 - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE					
Ordinamento: L 19 2025					
Percorso formativo: 30/55 2025/26 (valido per chi si iscrive nel 2025)					
1° Anno (62 CFU)					
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Ore Att. Front.	Tipo insegnamento
SU/0210 - DIDATTICA DEI PROCESSI EDUCATIVI E FORMATIVI	12	M-PED/03	Base / Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	LEZ:60	Insegnamento obbligatorio
SF/0097 - PEDAGOGIA GENERALE	12	M-PED/01	Base / Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	LEZ:60	Insegnamento obbligatorio
SF/0101 - PSICOLOGIA GENERALE	6	M-PSI/01	Base / Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche	LEZ:30	Insegnamento obbligatorio
SF/0122 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO	6	M-PSI/04	Base / Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche	LEZ:30	Insegnamento obbligatorio
SF/0123 - LABORATORIO SULL'OSSERVAZIONE DELLO SVILUPPO 0-3 ANNI**	1	M-PSI/04	Base / Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche	LAB:18	Insegnamento obbligatorio
SF/0098 - STORIA DELLA PEDAGOGIA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE	12	M-PED/02	Base / Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche	LEZ:60	Insegnamento obbligatorio
SF/0113 - PEDAGOGIA DELL'INFANZIA	6	M-PED/01	Caratterizzante / Discipline pedagogiche e metodologico- didattiche	LEZ:30	Insegnamento obbligatorio
SF/0118 - LABORATORIO SULL'ACCOGLIENZA NEI CONTESTI EDUCATIVI 0-3 ANNI **	1	M-PED/01	Caratterizzante / Discipline pedagogiche e metodologico- didattiche	LAB:18	Insegnamento obbligatorio
SU/0074 - ENGLISH LAB B1*	2	L-LIN/12	Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	CLA	Insegnamento obbligatorio
SU/0072 - ENGLISH LAB B2 *	3	L-LIN/12	Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	CLA	Insegnamento obbligatorio
SU/0026 - LABORATORIO DI ORIENTAMENTO AL TIROCINIO CURRICOLARE	1	NN	Altro / Tirocini formativi e di orientamento	LAB:18	Insegnamento obbligatorio
2° Anno (60 CFU)					
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Ore Att. Front.	Tipo insegnamento
SF/0102 - FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO	12	M-FIL/05	Caratterizzante / Discipline linguistiche e artistiche	LEZ:60	Insegnamento obbligatorio
SF/0100 - STORIA DELLA FILOSOFIA	6	M-FIL/06	Base / Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche	LEZ:30	Insegnamento obbligatorio
LOGICA, FORME E STRUTTURE DEL PENSIERO	6	M-FIL/02	Base / Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche e antropologiche	LEZ:30	Insegnamento obbligatorio
SF/0120 - PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI	12	M-PED/04	Caratterizzante / Discipline pedagogiche e metodologico- didattiche	LEZ:60	Insegnamento obbligatorio
SF/0116 - LETTERATURA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	12	M-PED/02	Caratterizzante / Discipline pedagogiche e metodologico- didattiche	LEZ:60	Insegnamento obbligatorio
SF/0119 - LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA 0-3 ANNI **	1	M-PED/02	Caratterizzante / Discipline pedagogiche e metodologico- didattiche	LAB:18	Insegnamento obbligatorio
SF/0121 - LABORATORIO SULLA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI **	1	M-PED/04	Caratterizzante / Discipline pedagogiche e metodologico- didattiche	LAB:18	Insegnamento obbligatorio
SF/0105 - TECNOLOGIE INFORMATICHE PER L'EDUCAZIONE	5	NN	Altro / Abilità informatiche e telematiche	LEZ:25	Insegnamento obbligatorio
SF/0126 - TIROCINIO NELLE STRUTTURE INFANZIA 0-3 ANNI	5	NN	Altro / Tirocini formativi e di orientamento	TIR:125	Insegnamento obbligatorio
3° Anno (58 CFU)					
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Ore Att. Front.	Tipo insegnamento
SF/0124 - METODOLOGIE DEL GIOCO E DELL'ANIMAZIONE	12	M-PED/03	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	LEZ:60	Insegnamento obbligatorio
SF/0125 - LABORATORIO SU MOTRICITA', SPAZI, TEMPI E MATERIALI 0-3 ANNI**	1	M-PED/03	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	LAB:18	Insegnamento obbligatorio
FONDAMENTI DI PEDAGOGIA SPECIALE	12	M-PED/03	Caratterizzante / Discipline didattiche e per l'integrazione dei disabili	LEZ:60	Insegnamento obbligatorio
SF/0107 - PSICOLOGIA CLINICA	6	M-PSI/08	Caratterizzante / Discipline didattiche e per l'integrazione dei disabili	LEZ:30	Insegnamento obbligatorio

SF/0104 - SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E POLITICHE DI WELFARE oppure SF/0111 - PSICOLOGIA DINAMICA oppure SF/0110 - STORIA DELLA MUSICA oppure PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI E SOCIALI	6	SPS/08	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	LEZ:30	Insegnamento opzionale
		M-PSI/07	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	LEZ:30	Insegnamento opzionale
		L-ART/07	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	LEZ:30	Insegnamento opzionale
		M-PSI/05	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	LEZ:30	Insegnamento opzionale
SF/0127 - TIROCINIO	5	NN	Altro / Tirocini formativi e di orientamento	TIR:125	
CREDITI A SCELTA DELLO STUDENTE***	12		A scelta dello studente		
SF/0128 - PROVA FINALE	4	PROFIN_S	Per la prova finale		